Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 11 settembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 214-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministro per il coordinamento della protezione civile

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 214 DELL'11 SETTEMBRE 1985:

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Marche.

(Da 4433 a 4446)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 luglio 1985.

Approvazione dei « Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali - supplemento n. 8 ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITÀ

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite, dai laboratori incaricati, con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze e della sanità;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, con il quale sono stati approvati i « Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico »;

Vista la direttiva n. 84/425/CEE della Commissione del 25 luglio 1984, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee » n. L 238 del 6 settembre 1984, con la quale è stato fissato un metodo di analisi per il controllo ufficiale del contenuto in spiramicina negli alimenti per animali;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per uniformare le norme nazionali a quelle della citata direttiva comunitaria n. 84/425/CEE e che il metodo di cui innanzi venga pure adottato da tutti gli istituti e laboratori dipendenti o vigilati dallo Stato, perché le analisi da essi compiute risultino uniformi nei procedimenti e nei risultati;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione alimenti per il bestiame, di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 27 luglio 1981;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati i « Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali », descritti nel supplemento n. 8, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro della sanità
DEGAN

ALLEGATO

METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI
(*Supplemento n.* 8)

DOSAGGIO DELLA SPIRAMICINA PER DIFFUSIONE IN AGAR

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il presente metodo permette di dosare la spiramicina nei mangimi e nelle premiscele (integratori). Il limite inferiore di dosaggio è di 1 mg/kg (1 ppm) (*).

2. PRINCIPIO.

Il campione viene estratto con una miscela di metanolo e di tampone fosfato-bicarbonato a pH 8. L'estratto viene decantato o centrifugato e poi diluito.

La sua attività antibiotica è determinata misurando la diffusione della spiramicina su terreno agarizzato, insemenzato con *Micrococcus Luteus*. La diffusione è rivelata dalla formazione di aloni di inibizione del microorganismo. Si ammette che il diametro di tali aloni sia direttamente proporzionale al logaritmo della concentrazione di antibiotico nel campo delle concentrazioni utilizzate.

3. MICROORGANISMO: MICROCOCCUS LUTEUS ATCC 9341 (NCTC 8340, NCIB 8553).

3.1. *Conservazione del ceppo.*

Insemenzare con *Micrococcus Luteus* il terreno colturale (4.1) distribuito in provette a becco di clarino. Incubare per 24 ore a 30°C, conservare in frigorifero a 4°C circa e trapiantare ogni 15 giorni.

3.2. *Preparazione della sospensione batterica* (*a*).

Mediante 2-3 ml di soluzione di cloruro di sodio (4.3), raccogliere la patina di una agar-coltura (3.1) preparata di recente. Con tale sospensione, insemenzare una bottiglia di Roux contenente 250 ml del terreno di coltura (4.1); incubare per 18-20 ore a 30°C. Raccogliere i germi con 25 ml di soluzione di cloruro di sodio (4.3) e omogeneizzare. Diluire 1:10 la sospensione mediante la soluzione di cloruro di sodio (4.3). La trasmittanza della sospensione, misurata a 650 nm allo spessore di 1 cm in confronto con la soluzione di cloruro di sodio (4.3), deve essere del 75 % circa. Questa sospensione può essere conservata per una settimana alla temperatura di 4°C circa.

(*) 1 mg di spiramicina base equivale a 3200 unità internazionali (UI).
(*a*) Possono essere impiegati altri metodi, purché sia dimostrato che danno sospensioni batteriche analoghe.

4. TERRENI COLTURALI E REATTIVI.

4.1. *Terreno di mantenimento del ceppo* (*a*):

peptone di carne	6,0 g
triptone	4,0 g
estratto di lievito	3,0 g
estratto di carne	1,5 g
glucosio	1,0 g
agar	10,0-20,0 g
acqua	1.000 ml

pH 6,5-6,6 (dopo sterilizzazione).

4.2. *Terreno di base del dosaggio* (*a*):

triptone	5,0 g
estratto di lievito	4,0 g
estratto di carne	3,0 g
agar	10,0-20,0 g
acqua	1.000 ml

pH 8,0 (dopo sterilizzazione).

4.3. Soluzione allo 0,8% (p/v) di cloruro di sodio: sciogliere in acqua 8 g di cloruro di sodio, diluire a 1.000 ml e sterilizzare.

4.4. Tampone fosfato-bicarbonato, pH 8,0:

fosfato bipotassico, K_2HPO_4	16,7 g
fosfato monopotassico, KH_2PO_4	0,5 g
carbonato acido di sodio, $NaHCO_3$	20,0 g
acqua q.b. a	1.000 ml

4.5. Miscela metanolo e tampone fosfato-bicarbonato (4.4): 50/50 (v/v).

4.6. Sostanza di riferimento: spiramicina di attività nota (espressa in UI).

5. SOLUZIONI DI RIFERIMENTO.

Sciogliere nella miscela (4.5) una quantità esattamente pesata della sostanza di riferimento (4.6) e diluire con la stessa miscela in modo da ottenere una soluzione madre contenente 1.000 UI di spiramicina/ml. Se conservata a 4°C in bottiglia chiusa, questa soluzione è stabile per cinque giorni.

A partire da questa soluzione, preparare per diluizioni successive (1:1) con la miscela (4.5) le seguenti soluzioni:

S_8	1 UI/ml
S_4	0,5 UI/ml
S_2	0,25 UI/ml
S_1	0,125 UI/ml

6. PREPARAZIONE DELL'ESTRATTO E DELLE SOLUZIONI.

6.1. *Estrazione.*

Pesare una quantità di 20,0 g di campione per i mangimi; da 1,0 a 20,0 g per premiscele (integratori). Aggiungere 100 ml della miscela (4.5) ed agitare per 30 minuti. Centrifugare o decantare il surnatante, poi diluire con la miscela (4.5), in modo da ottenere una concentrazione presunta in spiramicina pari a 1 UI/ml(= U_8).

Per i mangimi, a contenuti di spiramicina inferiori a 2,5 mg/kg, effettuare l'estrazione come segue: pesare una quantità di 20,0 g di campione. Aggiungere 100 ml della miscela (4.5), agitare per 30 minuti, poi centrifugare per qualche minuto. Prelevare 50 ml della soluzione surnatante ed evaporare fino a 4 ml circa in evaporatore rotante a pressione ridotta, a temperatura non superiore a 40°C. Diluire il residuo con la miscela (4.5) in modo da ottenere una concentrazione presunta in spiramicina pari a 1 UI/ml(= U_8).

6.2. *Soluzioni dell'estratto.*

A partire dalla soluzione U_8, preparare per diluizioni successive (1:1) con la miscela (4.5) le soluzioni U_4 (concentrazione presunta: 0,5 UI/ml), U_2 (concentrazione presunta: 0,25 UI/ml) ed U_1 (concentrazione presunta: 0,125 UI/ml).

7. MODALITÀ DI DOSAGGIO.

7.1. *Inoculazione del terreno di coltura.*

Con la sospensione di batteri (3.2), insemenzare il terreno base per il dosaggio (4.2) alla temperatura di 50°C circa. Mediante saggi preliminari su piastra col terreno (4.2), determinare la quantità di sospensione di batteri che consente di ottenere, per le diverse concentrazioni di spiramicina, aloni di inibizione che abbiano la maggiore estensione possibile e che siano ancora netti.

7.2. *Preparazione delle piastre.*

La diffusione in agar si effettua su piastre con le quattro concentrazioni della soluzione di riferimento (S_8, S_4, S_2, S_1) e le quattro concentrazioni dell'estratto (U_8, U_4, U_2, U_1). Ogni piastra deve necessariamente contenere le quattro concentrazioni della sostanza di riferimento e dell'estratto. A tale scopo, impiegare piastre di dimensioni tali che si possano praticare nel terreno agarizzato almeno otto pozzetti del diametro di 10-13 mm, i cui centri non siano distanti tra loro meno di 30 mm. Si possono adoperare come piastre delle lastre di vetro piane, provviste di un anello di alluminio o di materiale plastico del diametro di 200 mm e dell'altezza di 20 mm.

Versare nelle piastre una quantità di terreno (4.2) insemenzato come indicato al punto 7.1, che permetta di ottenere uno strato dello spessore di 2 mm circa (60 ml per una piastra di 200 mm di diametro). Lasciar solidificare, praticare i pozzetti e deporvi dei volumi esattamente misurati delle soluzioni della sostanza di riferimento e dell'estratto (da 0,10 a 0,15 ml per pozzetto a seconda del diametro). Le operazioni descritte vanno ripetute almeno quattro volte per ogni concentrazione, in modo da ottenere per ciascuna determinazione 32 aloni di inibizione.

7.3. *Incubazione.*

Incubare le piastre per 16-18 ore, alla temperatura di 30°C ± 2°C.

8. VALUTAZIONE.

Misurare il diametro degli aloni di inibizione con l'approssimazione di 0,1 mm. Per ogni concentrazione, registrare le misure medie su carta semilogaritmica, riportando il logaritmo delle concentrazioni in funzione del diametro dell'alone di inibizione. Tracciare le rette più appropriate per la soluzione di riferimento e per l'estratto, procedendo ad esempio come segue.

Determinare il punto più appropriato per il livello più basso della soluzione di riferimento (SL) mediante la formula:

$$(a)\ SL = \frac{7s_1 + 4s_2 + s_4 - 2s_8}{10}$$

Determinare il punto più appropriato per il livello più elevato della soluzione di riferimento (SH) mediante la formula:

$$(b)\ SH = \frac{7s_8 + 4s_4 + s_2 - 2s_1}{10}$$

Determinare allo stesso modo i punti più appropriati per l'estratto al livello più basso (UL) ed al livello più alto (UH) sostituendo nelle formule sopra riportate i valori s_1, s_2, s_4 e s_8 con quelli di u_1, u_2, u_4 ed u_8 (*).

(*a*) Si può utilizzare qualunque terreno colturale del commercio che dia gli stessi risultati.

(*) Le lettere minuscole **s** e **u** si riferiscono ai diametri delle zone di inibizione.

Riportare i valori di SL ed SH sullo stesso grafico. Congiungendo i due punti si ottiene la retta più appropriata per la soluzione standard. Procedendo allo stesso modo per UL ed UH si ottiene la retta più appropriata per l'estratto.

In mancanza di interferenze, le rette dovrebbero essere parallele. In pratica, esse sono considerate parallele allorché (SH — SL) ed (UH — UL) non differiscono fra loro di più del 10% della loro media.

Se le rette non sono parallele, è possibile eliminare sia u_1 ed s_1, sia u_8 e s_8. In questo caso, i valori SL, SH, UL ed UH che permettono di ottenere le rette più appropriate vanno calcolati mediante le formule seguenti:

$$(a')\ SL = \frac{5s_1 + 2s_2 - s_4}{6} \quad o \quad \frac{5s_2 + 2s_4 - s_8}{6}$$

$$(b')\ SH = \frac{5s_4 + 2s_2 - s_1}{6} \quad o \quad \frac{5s_8 + 2s_4 - s_2}{6}$$

e mediante formule analoghe per UL e UH. Se si utilizza questa alternativa, bisogna verificare il parallelismo delle rette nel modo sopra descritto. Se il risultato è stato ottenuto a partire da tre punti, ciò va indicato sul certificato di analisi.

Quando le rette sono considerate parallele, calcolare il logaritmo dell'attività relativa (log. A) con una delle formule seguenti:

per 4 punti:

$$(c)\ \log. A = \frac{(u_1 + u_2 + u_4 + u_8 - s_1 - s_2 - s_4 - s_8) \times 0{,}602}{u_4 + u_8 + s_4 + s_8 - u_1 - u_2 - s_1 - s_2}$$

per 3 punti:

$$(d)\ \log. A = \frac{(u_1 + u_2 + u_4 - s_1 - s_2 - s_4) \times 0{,}401}{u_4 + s_4 - u_1 - s_1} \quad \text{oppure}$$

$$(d')\ \log. A = \frac{(u_2 + u_4 + u_8 - s_2 - s_4 - s_8) \times 0{,}401}{u_8 + s_8 - u_2 - s_2}$$

Attività dell'estratto del campione = attività dello standard corrispondente $\times$ A.

$$(U_8 = S_8 \times A)$$

Se l'attività relativa si trova al di fuori della gamma di valori compresi fra 0,5 e 2,0, ripetere la determinazione procedendo ad opportune regolazioni delle concentrazioni dell'estratto o, eventualmente, delle soluzioni di riferimento. Quando tale attività non può essere ricondotta nella gamma di valori richiesta, il risultato deve essere considerato approssimativo e tale indicazione deve figurare sul certificato di analisi.

Allorché le rette non sono considerate parallele, ripetere la determinazione. Se in base a questa nuova determinazione non è ancora possibile ottenere il parallelismo, la determinazione deve essere considerata insoddisfacente.

Esprimere il risultato in mg spiramicina base/kg di alimento.

9. RIPETIBILITÀ.

La differenza fra i risultati di due determinazioni effettuate parallelamente sullo stesso campione dallo stesso analista non deve superare:

2 mg/kg, in valore assoluto, per i contenuti in spiramicina base inferiori a 10 mg/kg;

il 20% del risultato più elevato per i contenuti da 10 a 25 mg/kg;

5 mg/kg, in valore assoluto, per i contenuti da 25 a 50 mg/kg;

il 10% del risultato più elevato per i contenuti superiori a 50 mg/kg.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(4416)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 9 agosto 1985.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 16 settembre 1983 concernente il comitato di coordinamento per la collaudazione delle opere di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il proprio decreto del 16 settembre 1983, con il quale è stato costituito il comitato di coordinamento per la collaudazione in corso d'opera delle iniziative industriali ammesse al contributo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e degli insediamenti industriali ammessi al contributo per danno, adeguamento funzionale e delocalizzazione di cui all'art. 21 della predetta legge;

Considerato che il dott. Pasquale De Lise ed il professore Delfino Paredo, pur non avendo rassegnato formali dimissioni, non hanno partecipato ad alcuna riunione del comitato, come rilevasi dalla dichiarazione dell'avv. dello Stato Aldo Linguiti, resa in qualità di collaboratore del comitato;

Constatato che l'ufficio di segreteria del comitato è composto da persone non dipendenti da amministrazioni dello Stato;

Ravvisata l'opportunità di procedere alle sostituzioni dei componenti che hanno manifestato di fatto la volontà di non partecipare ai lavori del comitato, nonché dell'avv. Filippo Capece Minutolo che si è dimesso dall'Avvocatura dello Stato e dei segretari non dipendenti da amministrazioni statali;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Pasquale De Lise e del prof. Delfino Paredo sono nominati componenti del comitato in premessa il dott. Nestore Fasano - prefetto ed il dott. Antonio Lattarulo - prefetto.

Art. 2.

In sostituzione dell'avv. Filippo Capece Minutolo è nominato componente, anche con funzioni di segretario, l'avv. Aldo Linguiti - avvocato dello Stato.

Art. 3.

L'art. 4 del proprio decreto del 16 settembre 1983 è abrogato.

Art. 4.

Il comitato, oltre ai compiti di cui all'art. 2 del decreto del 16 settembre 1983 provvede altresì alla risoluzione dei quesiti posti dal Ministro e dal capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4895)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Taburno » o « Aglianico del Taburno » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Taburno » o « Aglianico del Taburno » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Taburno » o « Aglianico del Taburno »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Taburno » o « Aglianico del Taburno » è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Taburno » o « Aglianico del Taburno » rosso e rosato devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Aglianico: minimo 85%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai seguenti vitigni a bacca nera, raccomandati per la provincia di Benevento: Piedirosso, Sciascinoso, Sangiovese, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende i terreni collinari idonei alla coltura della vite nei seguenti comuni in provincia di Benevento facenti parte del territorio del Taburno: tutto il territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Castelpoto, Foglianise, Campoli, Monte Taburno e Torrecuso e parte dei territori dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano, Tocco Caudio e Montesarchio.

Tale zona è così delimitata:

Partendo dal confine tra i comuni di Apollosa e Benevento e segnatamente al km 256 della via Appia strada statale n. 7, la linea di delimitazione segue verso nord il torrente Serretelle fino ad incrociare il fiume Calore. Segue questo confine per 2 km circa fino ad incontrare la linea ferroviaria Benevento-Caserta, seguendola verso est fino ad incrociare la strada statale n. 88 dei due Principati, che percorre fino al confine del comune di Torrecuso a quota 248 s.l.m. Segue questo confine deviando ancora ad est al km 80 della stessa strada statale n. 88 e prosegue sempre lungo il confine comunale verso ovest, quasi sempre sulla direttrice, fino ad incrociare il fiume Calore in località Pantano del comune di Ponte. A questo punto la linea di demarcazione volge bruscamente verso sud sempre lungo il confine comunale di Torrecuso, sfiorando il centro abitato del comune di Paupisi, formando una ansa a quota 421; sempre seguendo il confine si arriva alla località Monte S. Michele nel comune di Foglianise. Lungo lo stesso confine si arriva poi al torrente S. Menna, risalendo lo stesso fino alla località Madonna degli Angeli a quota 582, per un tratto di 3 km confinante col comune di Vitulano. In località S. Giuseppe la delimitazione prosegue lungo la strada che collega Casale Fuschi di Sotto, Casale Resi e Casale Tammari, svoltando verso sud all'altezza di Fontana Reale e segue il torrente del Palillo fino ad incrociare il confine del comune di Cautano.

Scendendo ancora verso sud la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale Vitulanese 1° tronco a quota 291, si immette nel torrente Ienga e, proseguendo ancora, arriva ad incrociare la strada comunale Luciarco a quota 282.

Da questo punto segue lungo la predetta strada per un tratto di circa 10 km, fino ad incrociare il confine del comune di Campoli Monte Taburno all'altezza della strada provinciale Vitulanese a quota 423.

Arrivati a questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo i confini di Campoli M.T. fino a quota 502, per immettersi poi sulla strada comunale Cesine del comune di Tocco Caudio, che viene percorsa per un tratto, fino ad incrociare la strada provinciale Friuni dello stesso comune.

Seguendo sempre la strada provinciale Friuni, si scende verso sud fino ad immettersi nel torrente Castagnola e, proseguendo, si arriva ad incrociare la strada comunale Casino-Friuni a quota 559. Da questo punto si scende e, percorrendo sempre il confine comunale di Campoli M. Taburno, si arriva ad incrociare il confine comunale di Apollosa in prossimità della località Monte Mauro. Seguendo il confine comunale di Apollosa per un tratto di circa 9 km, si arriva alla località Termite dello stesso comune e, voltando a sinistra seguendo le quote 450 e 479, si immette sulla strada provinciale Vitulanese fino alla località Monaca, a quota 550. Da questo punto, seguendo la strada comunale Fontana, si tocca la località S. Pietro, sempre del comune di Montesarchio, e scendendo verso sud lungo la strada comunale S. Pietro, si immette sulla strada comunale Raitello-Trinità, fino a raggiungere e percorrere la strada provinciale Vitulanese a valle del centro abitato del comune di Montesarchio, in vicinanza del castello, fino ad incrociare la strada comunale Badia-Pontecane, che viene percorsa fino ad immettersi nel torrente Caudino o Tora.

Seguendo sempre lo stesso torrente, si arriva ad incrociare la linea ferroviaria Benevento-Cancello, via Valle Caudina, attraversa il centro abitato di Tufara Valle, sino ad incrociare il confine comunale di Apollosa.

Da questo punto, seguendo il confine comunale di Apollosa e lambendo per tutto questo tratto il torrente Corvo prima e Serretelle poi, si arriva al km 256 della strada statale n. 7 via Appia, da cui si era partiti, chiudendo così il perimetro della delimitazione.

A tale delimitazione devesi aggiungere una piccola area distaccata dalla stessa, appartenente al comune di Tocco Caudio e così delimitata:

Partendo dal cimitero di Tocco Caudio e procedendo verso nord, si arriva alla contrada Sala e seguendo il confine verso est, che delimita i comuni di Cautano e Tocco Caudio, si arriva alla strada comunale Maione, percorrendola fino al torrente Tassi. Detto torrente viene percorso fino alla chiesa S. Cosimo a quota 572 e la delimitazione prosegue la sua marcia verso ovest, fino ad incrociare il torrente Ienga, percorrendolo fino al cimitero, punto da cui si era partiti.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei esclusivamente i vigneti i cui terreni siano di orientamento adatto ed ubicati ad una altitudine compresa fra i 100 metri s.l.m. ed i 600 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino, con esclusione dell'allevamento a tendone.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa in uva dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo.

La regione, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% sia per il tipo rosso che per il tipo rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini rosso e rosato una gradazione alcolica minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto della immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Taburno* » o « *Aglianico del Taburno* » *rosso*:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, gradevole, persistente;

sapore: asciutto, leggermente tannico che tende al vellutato con l'invecchiamento;

gradazione alcolica complessiva minima: 11,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

« *Taburno* » o « *Aglianico del Taburno* » *rosato*:

colore: rosato più o meno intenso;

odore: delicato, fresco, fruttato;

sapore: armonico, fresco, leggermente morbido;

gradazione alcolica complessiva minima: 11,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Taburno » o « Aglianico del Taburno » rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Il vino « Taburno » o « Aglianico del Taburno » rosso ottenuto da uve che assicurino una gradazione alcolica minima naturale di 11,5 gradi e sia immesso al consumo con una gradazione alcolica minima complessiva di 12 gradi, dopo un periodo di invecchiamento di almeno tre anni, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva « Riserva ». Sulle bottiglie del vino « Taburno » o « Aglianico del Taburno » rosso o rosso riserva deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° ottobre dell'anno di produzione delle uve.

Il vino « Taburno » o « Aglianico del Taburno » rosato non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « superiore », « vecchio » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purché le viti di tali vitigni diversi non superino del 20% il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la condizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, per i necessari accertamenti di idoneità ai fini dell'iscrizione definitiva all'albo.

(4628)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione dell'importo della tassa di ricerca internazionale per le domande di brevetto internazionale (PCT).

Si comunica che il nuovo importo della tassa di ricerca internazionale per le domande di brevetto internazionale (PCT), prevista dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1984, n. 890, è stato fissato a cura dell'Ufficio europeo dei brevetti in L. 1.445.000, a decorrere dal 16 agosto 1985.

Entro un periodo di sei mesi dalla suddetta data i pagamenti effettuati tempestivamente secondo il precedente ammontare sono considerati come validamente effettuati purché la differenza dovuta venga pagata entro i due mesi successivi allo invito dell'Ufficio europeo dei brevetti ad effettuare il pagamento supplementare.

(4903)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa 26 maggio 1985, protocollo n. 1201/84, l'istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Pisa è stato autorizzato ad accettare la donazione di due personal computer Olivetti modello M20, dal valore nominale complessivo di L. 10.877.345, effettuata dalla Cassa di risparmio di Pisa, affinché siano usati per lo svolgimento delle normali attività didattiche.

(4902)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 13 dicembre 1985 e semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 14 marzo 1986.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 5 settembre 1985 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con durata novantuno e centottantadue giorni fissata per il 13 settembre 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 96,90 e quello dei buoni a centottantadue giorni è di L. 93,85, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(4941)

MINISTERO DEL TESORO

N. 174

Corso dei cambi del 6 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1934,750	1934,750	1934,70	1934,750	1934,875	1934,80	1935 —	1934,750	1934,750	1934,75
Marco germanico .	665,750	665,750	665,50	665,750	665,75	665,65	665,750	665,750	665,750	665,75
Franco francese	218,100	218,100	218,20	218,100	218 —	218 —	217,950	218,100	218,100	218,10
Fiorino olandese	592,600	592,600	592,40	592,600	592,50	592,35	592,600	592,600	592,600	592,60
Franco belga .	32,970	32,970	33 —	32,970	33 —	32,90	32,954	32,970	32,970	32,96
Lira sterlina .	2588,700	2588,700	2590 —	2588,700	2589,50	2585,50	2590,500	2588,700	2588,700	2588,70
Lira irlandese	2071,250	2071,250	2072 —	2071,250	2071 —	2071,20	2071,200	2071,250	2071,250	—
Corona danese .	183,800	183,800	183,80	183,800	184 —	183,85	183,900	183,800	183,800	183,80
Dracma .	13,990	13,990	13,98	13,990	—	—	13,986	13,990	13,990	—
E.C.U. .	1483,800	1483,800	1489 —	1483,800	1483,65	1483,65	1483,500	1483,800	1483,800	1483,80
Dollaro canadese .	1411,700	1411,700	1415 —	1411,700	1412,50	1412 —	1412,400	1411,700	1411,700	1411,70
Yen giapponese .	7,994	7,994	7,98	7,994	7,995	7,95	7,994	7,994	7,994	7,99
Franco svizzero .	807,010	807,010	806,90	807,010	808,50	807,95	808,500	807,010	807,010	807 —
Scellino austriaco .	94,750	94,750	94,80	94,750	94,75	94,75	94,816	94,750	94,750	94,80
Corona norvegese .	228,490	228,490	228 —	228,490	228,75	228,60	228,800	228,490	228,490	228,50
Corona svedese .	227,420	227,420	226,70	227,420	227,25	227,65	227,300	227,420	227,420	227,42
FIM	316 —	316 —	315,50	316 —	316,25	316,10	316,200	316 —	316 —	—
Escudo portoghese	11,140	11,140	11,20	11,140	11,15	11,10	11,130	11,140	11,140	11,14
Peseta spagnola	11,450	11,450	11,33	11,450	11,35	11,35	11,341	11,450	11,450	11,45

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 settembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1934,875
Marco germanico .	665,750
Franco francese	218,025
Fiorino olandese	592,600
Franco belga .	32,962
Lira sterlina .	2589,600
Lira irlandese	2071,225
Corona danese .	183,850
Dracma .	13,988
E.C.U. .	1483,650
Dollaro canadese .	1412,050
Yen giapponese .	7,994
Franco svizzero .	807,755
Scellino austriaco .	94,783
Corona norvegese .	228,645
Corona svedese .	227,360
FIM	316,100
Escudo portoghese	11,135
Peseta spagnola	11,395

Media dei titoli del 6 settembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	93,900
» 6 % » » 1972-87 .	92,200
» 9 % » » 1975-90 .	93,650
» 9 % » » 1976-91 .	91,600
» 10 % » » 1977-92 . .	91,700
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,950
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 . .	85,850
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	100,750
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,500
» » » » 1- 1-1982/86	100,400
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,050
» » » » 1- 5-1982/86	101,100
» » » » 1- 6-1982/86	101,300
» » » » 1- 7-1982/86	101,500
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,400
» » » » 1- 8-1982/86 . .	101,700
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,600
» » » » 1- 9-1982/86 . .	101,575
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,600
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,400
» » » » 1-10-1983/86 .	100,500
» » » » 1-11-1982/86 .	101,250
» » » » 1-12-1982/86 .	101,700
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,950
» » » » 1- 2-1983/87 .	102 —
» » » » 1- 3-1983/87 .	102,050
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101,950
» » » » 1- 5-1983/87	101,650
» » » » 1- 6-1983/87	102,050
» » » » 1-11-1983/87 .	100,500
» » » » 1-12-1983/87 . .	100,825

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101,050
» » » » 1- 2-1984/88	101,300
» » » » 1- 3-1984/88	100,900
» » » » 1- 4-1984/88	100,250
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	100,700
» » » » 1- 7-1983/88 .	102,950
» » » » 1- 8-1983/88	103,050
» » » » 1- 9-1983/88	103,050
» » » » 1-10-1983/88	102,700
» » » » 1-11-1983/90 .	104 —
» » » » 1-12-1983/90	104,300
» » » » 1- 1-1984/91	104,150
» » » » 1- 2-1984/91	104,200
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,525
» » » » 1- 4-1984/91	102,300
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,200
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,300
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,575
» » » » 1- 8-1984/91	101,525
» » » » 1- 9-1984/91	101,575
» » » » 1-10-1984/91 .	101,350
» » » » 1-11-1984/91 .	101,250
» » » » 1-12-1984/91 .	100,500
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100 —
» » » 16 % 1- 1-1986	100,425
» » » 14 % 1- 4-1986	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,100
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,100
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,650
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,400
» » » » 1983/90 11,50 %	107,750
» » » » 1984/91 11,25%	106,250
» » » » 1984/92 10,50%	105,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Feltre.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 1° dicembre 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Feltre;

Visto il decreto ministeriale in data 24 maggio 1985 modificato parzialmente con successivo decreto del 9 luglio 1985, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Dècreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Feltre, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Gregorio Filippo	punti	131,188	su 174
2. Dall'Aglio Nico	»	130,575	»
3. Domina Mariano	»	126,416	»
4. Muzzi Vitantonio	»	119,909	»
5. Faillace Peppino	»	119,409	»
6. Campagnari Gustavo	»	118,546	»
7. Persegati Umberto	»	118,389	»
8. Giraldo Mario (ammesso con riserva)	»	118,340	»
9. Brun Flavio	»	117,403	»
10. Giordano Giovanni	»	117,399	»
11. Ciraulo Giorgio	»	116,557	»
12. Patriarca Mario	»	116,020	»
13. Panebianco Antonio	»	115,749	»
14. Puccella Vinicio	»	115,129	»
15. Barbara Francesco	»	114,833	»
16. Rizzo Antonio	»	114,489	»
17. Liotti Francesco	»	113,490	»
18. Tangredi Giuseppe	»	113,450	»
19. Franco Vincenzo	»	112,560	»
20. Coniglione Sebastiano	»	112,394	»
21. Longo Libero	»	111,241	»
22. Brocato Salvatore	»	111,105	»
23. Franco Nicolò	»	109,958	»
24. Guerra Francesco	»	109,676	»
25. Monea Luigi	»	109,617	»
26. Criscuoli Matteo	»	109,483	»
27. Bascetta Michelangelo	»	109,393	»
28. Rotondi Albino	»	108,560	»
29. Napoli Ettore	»	108,165	»
30. Nitti Nicola	»	108,058	»
31. Orefice Antonino	»	106,735	»
32. Cupioli Guido	»	106,087	»
33. D'Andrea Gustavo	»	104,882	»
34. Bigoni Riccardo	»	101,811	»
35. Nacchi Vincenzo	»	100,002	»
36. Dell'Utri Salvatore	»	99,668	»
37. Schiesaro Gianfranco	»	99,319	»
38. Leonardi Salvatore	»	99,070	»
39. Pescatore Antonio	»	98,166	»
40. Parla Angelo	»	94,368	»
41. Rumeo Calogero	»	93,095	»
42. Morlacco Vincenzo	»	85,601	»
43. Vitale Antonio	»	78,208	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(4637)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

un posto di primario ospedaliero di medicina generale (a tempo pieno);

due posti di operatore professionale di prima categoria - operatore professionale coordinatore - infermiere professionale (capo sala);

sei posti di operatore professionale di prima categoria - operatore professionale collaboratore: infermiere professionale;

un posto di operatore professionale di prima categoria - operatore professionale collaboatore: terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Portomaggiore (Ferrara).

(4857)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

un posto di aiuto medico di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto medico di radiologia;

un posto di assistente medico di laboratorio analisi;

un posto di assistente medico - ispettore sanitario;

un posto di assistente medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di operatore professionale coordinatore di prima categoria - capo sala pediatria;

un posto di operatore professionale coordinatore di prima categoria - capo sala didattico;

sedici posti di operatore professionale collaboratore di prima categoria - infermiere professionale;

un posto di operatore professionale collaboratore di prima categoria - vigilatrice d'infanzia;

un posto di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico;

due posti di operatore professionale collaboratore di prima categoria - tecnico di radiologia;

cinque posti di operatore professionale collaboratore di prima categoria - terapista della riabilitazione;

tre posti di assistente tecnico - perito chimico;

un posto di operatore tecnico - operaio specializzato cucina;

un posto di operatore tecnico - operaio specializzato elettricista;

un posto di operatore tecnico - operaio specializzato magazziniere;

un posto di operatore tecnico - portinaio centralinista;

quattro posti di agente tecnico - ausiliario socio-sanitario;

un posto di collaboratore amministrativo;

cinque posti di assistente amministrativo;

quattro posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. - ufficio personale, in Venaria (Torino).

(4859)

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 50

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 50, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi;

un posto di assistente medico di chirurgia generale;

un posto di assistente medico di laboratorio analisi;

un posto di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

tredici posti di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico);

un posto di agente tecnico (servizi sanitari);

un posto di agente tecnico (servizi tecnici ed economali);

un posto di assistente sociale collaboratore;

un posto di assistente amministrativo;

un posto di coadiutore amministrativo;

un posto di vice direttore amministrativo;

un posto di direttore amministrativo capo servizio personale;

un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblica zione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali della U.S.L. in Gattinara (Vercelli).

(4861)

Concorsi a posti di personale tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 67

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 67, a:

un posto di operatore tecnico (operaio tecnico) - settore cucina e mensa;

un posto di operatore tecnico (operaio specializzato) settore sartoria;

un posto di ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ceva (Cuneo).

(4860)

REGIONE VENETO

Concorsi riservati a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, in applicazione dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di geriatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di immunoematologia e servizio trasfusionale;

quattro posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica;

sei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale (di cui tre per il servizio di pronto soccorso);

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia-ginecologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia-traumatologia;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Thiene (Vicenza).

(4870)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi per chiamata diretta a posti di personale del ruolo tecnico

Sono indetti concorsi, per chiamata diretta, a:

Ordine mauriziano di Torino:

un posto di operatore tecnico (portinaio).

Ospedale mauriziano di Lanzo:

un posto di operatore per il C.E.D. (operatore tecnico).

Ospedale mauriziano di Torino:

diciotto posti di operatore tecnico (ruolo tecnico - posizione funzionale: operatore tecnico), di cui:

un posto per la disinfezione;

un posto per la cucina centrale;

un posto per la lavanderia;

tre posti per il servizio magazzino e laboratorio biancheria;

tre posti per i trasporti;

un posto per l'officina meccanica;

tre posti per elettricisti;

tre posti per il servizio decorazioni;

due posti per opere edili.

Ospedale mauriziano di Valenza:

un posto di agente tecnico (operaio qualificato) addetto ai servizi vari (ruolo tecnico - posizione funzionale: agente tecnico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(4911)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 212 del 9 settembre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste: Concorsi pubblici, per esami, a due posti di coadiutore e ad un posto di ausiliario.

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. **31.**

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

GENERALITÀ

Art. 1.

Oggetto della legge

La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54, in materia di complessi ricettivi all'aperto e dalla legge regionale 16 giugno 1981, n. 21, in materia di aziende alberghiere e successive modificazioni ed in particolare:

case per ferie e ostelli per la gioventù;

rifugi alpini e rifugi escursionistici;

alloggi agroturistici;

esercizi di affittacamere;

case e appartamenti per vacanze.

Titolo II

CASE PER FERIE ED OSTELLI PER LA GIOVENTU'

Art. 2.

Definizione e caratteristiche

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti nel comune sede della casa per ferie e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi familiari di altre aziende e assistiti dagli enti di cui al comma precedente con cui venga stipulata apposita convenzione.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani.

La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi gestiti senza scopo di lucro per le finalità di cui al primo comma e che, in relazione alla particolare funzione che svolgono, vengono denominati centri di vacanza per minori, colonie, pensionati universitari, casa della giovane, foresterie, casa per esercizi spirituali e simili.

Nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al primo comma.

I complessi possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità di cucina e punti cottura per uso autonomo, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

Non rientrano nei complessi di cui al presente articolo le tipologie ricettive specificatamente disciplinate da altre leggi ed in particolare dalle leggi regionali 10 marzo 1982, n. 7 e 23 agosto 1982, n. 20, sull'assistenza alle persone anziane.

Art. 3.

Requisiti tecnici ed igienico-sanitari

Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali.

In particolare devono avere:

a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto, mq 12 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più;

altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio con un minimo di 2,40 per i comuni montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di m 2,70 per le altre zone.

Per gli immobili esistenti, ove non vi sia la necessaria superficie è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura pari a quella derivante dal rapporto tra le superfici e le altezze sopra indicate.

Per le camere ricavate in sottotetto abitabili delimitati, anche parzialmente, dalla falda del tetto avente un'inclinazione minima del 35 % è consentita un'altezza media ponderale di m 2,20 per gli immobili siti in comuni montani e di m 2,50 per gli altri, fermo restando il rispetto delle superfici minime.

Qualora il tipo di utenza della struttura lo consenta, a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare superfici e cubature delle camere; per il rispetto degli altri rapporti si computano invece i posti letto effettivi;

b) 1 wc ogni 10 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 12 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nel rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

c) arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

d) locale comune di soggiorno, di norma distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq 0,50 per ogni posto letto effettivo;

e) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigli del fuoco;

f) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

g) cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali che indicherà l'autorità sanitaria, che potrà anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensione ed utenza dei complessi, l'allestimento di un locale per infermeria;

h) telefono di norma ad uso degli ospiti, salvo che il comune non accerti l'impossibilità o la non convenienza oggettiva dell'installazione.

Le camere ed i servizi potranno essere disposti in settori separati per uomini e donne.

Per quanto non specificatamente previsto dalle presenti disposizioni, si applicano alle case per ferie ed agli ostelli per la gioventù le prescrizioni sanitarie previste per le aziende alberghiere dal regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni.

Art. 4.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie e negli ostelli per la gioventù è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal comune, previa stipula di apposita convenzione che, sulla base delle direttive regionali, individua e regola:

i soggetti che possono utilizzare la struttura;

il tipo dei servizi forniti in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;

le tariffe e le modalità di determinazione delle stesse;

l'eventuale durata minima e massima della permanenza degli ospiti;

il numero dei posti letto negli ostelli per la gioventù da riservare per i giovani in transito;

il regolamento interno per l'uso della struttura;

il tipo di gestione che deve in ogni caso garantire l'uso delle strutture e la calmierazione dei prezzi in rapporto alle finalità per cui è autorizzato il complesso da accertarsi mediante anche l'eventuale presentazione di statuti e bilanci;

le modalità ed i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventù in periodi in cui non sono occupati dall'utenza giovanile;

i periodi di apertura.

L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate ed alle altre persone che possano utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti stabiliti dalla convenzione stipulata con il comune. Con distinta autorizzazione potrà altresì essere consentita, sempre limitatamente alle persone alloggiate, la somministrazione di bevande superalcooliche.

Art. 5.
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

L'uso occasionale e per periodi non superiori ai sessanta giorni, da parte dei soggetti e per le finalità di cui all'art. 1, primo comma, di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva è consentito in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previo nulla osta del comune.

Il comune concede il nulla osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività.

Titolo III
RIFUGI ALPINI E RIFUGI ESCURSIONISTICI

Art. 6.
Definizione e caratteristiche

Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene, o per periodi limitati anche con strade o altri mezzi di trasporto ed ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni.

I rifugi alpini possono essere gestiti da enti pubblici e da enti ed associazioni operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, nonché da privati. Nel caso di gestione pubblica, la stessa deve essere effettuata a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore; tale obbligo non sussiste qualora si tratti di rifugi senza custode.

Sono rifugi escursionistici o rifugi-albergo le strutture gestite da enti od associazioni senza scopo di lucro, statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a m 700 servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari anche in prossimità di centri abitati.

I rifugi escursionistici devono essere gestiti a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore, previa stipula di apposita convenzione approvata dal comune che garantisca le finalità d'uso.

Sono altresì assoggettate alla normativa dei rifugi escursionistici le strutture ricettive riservate a coloro che a piedi percorrono itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale anche se poste ad altitudine inferiore a m 700.

Art. 7.
Requisiti tecnici ed igienico-sanitari

I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.

In particolare dovranno disporre di:

a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;

b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;

c) spazio attrezzato per il pernottamento;

d) alloggiamento riservato per il gestore qualora trattasi di rifugio custodito;

e) attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde, ecc.).

Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui ai punti precedenti, dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico-sanitari.

I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case per ferie con le seguenti eccezioni:

non è obbligatorio il telefono;

non è obbligatorio il locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzabile anche per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande.

Art. 8.
Bivacchi fissi

I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzatura per il riparo degli alpinisti sono denominati bivacchi fissi.

Chiunque intenda attivare un bivacco fisso deve darne comunicazione al comune competente per territorio.

Art. 9.
Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

L'esercizio dell'attività dei rifugi escursionistici è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal comune, previo accertamento della rispondenza della struttura alle norme della presente legge.

La domanda di autorizzazione deve, in particolare, indicare: altitudine della località, tipo di costruzione, vie d'accesso, capacità ricettiva (posti letto, wc, lavabi), periodi di apertura, tariffe per il vitto ed il pernottamento.

Alla domanda dovrà essere allegato un progetto (progetto esterno, planimetrie e sezione) e relazione tecnico-descrittiva del fabbricato.

Qualora trattasi di rifugi con custodia, l'ente o il privato proprietario del rifugio, all'atto della richiesta di apertura, deve indicare il nominativo del custode o del gestore che deve sottoscrivere la domanda per accettazione.

Il comune accerterà che trattasi di persone di sana e robusta costituzione fisica, di buona condotta morale e civile, nonché — mediante attestazione del Corpo nazionale del soccorso alpino — che abbiano conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini, nonché delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso.

Si prescinde dall'accertamento di cui al comma precedente qualora il custode proposto sia titolare di licenza di guida alpina o portatore alpino.

Titolo IV
ALLOGGI AGROTURISTICI

Art. 10.
Definizione e caratteristiche

Sono alloggi agroturistici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli singoli o associati.

I locali devono far parte della struttura dell'azienda agricola ed essere siti, di norma, nell'ambito domestico dell'imprenditore o in contiguità allo stesso, in modo da consentire un rapporto costante di ospitalità.

L'ospitalità può essere fornita in un massimo di 6 camere distribuite in non più di 2 appartamenti, per una capacità ricettiva non superiore ai 12 posti letto.

Negli alloggi agroturistici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate, cibi e bevande.

L'attività di ospitalità deve essere svolta dagli imprenditori agricoli come attività secondaria e comunque integrativa dell'attività agricola.

Non possono essere adibite all'attività di ospitalità persone non appartenenti al nucleo familiare dell'imprenditore o normalmente conviventi con esso.

Negli alloggi agroturistici devono essere assicurati i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.

Art. 11.

Requisiti tecnici ed igienico-sanitari

I locali destinati all'esercizio di alloggi agroturistici devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale.

Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto od i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario — completo di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio — ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

Per le camere da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, oltre che da armadio e cestino rifiuti.

L'utilizzo di immobili rurali per l'esercizio di alloggio agroturistico non comporta la modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

Art. 12.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

Chi intende dare ospitalità ai turisti in alloggi agroturistici deve farne preventiva dichiarazione al comune che, ove sussistano i requisiti previsti, prende atto della dichiarazione stessa, provvedendo all'iscrizione in apposito elenco.

La dichiarazione deve indicare:

generalità del dichiarante;
caratteristiche e dimensioni dell'azienda agricola;
numero e ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
numero dei posti letto;
servizi igienici a disposizione degli ospiti;
servizi accessori offerti;
periodi in cui viene data ospitalità;
prezzi massimi che si intendono praticare per ogni servizio e prestazione.

Titolo V

ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

Art. 13.

Definizione e caratteristiche

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

Gli affittacamere devono assicurare — avvalendosi della normale organizzazione familiare — i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare in una strutture immobiliare unitaria.

Art. 14.

Caratteristiche tecniche ed igienico-sanitarie

I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale.

Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare la camera da letto od i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario — completo di wc con cacciata d'acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio — ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 2, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

Per le camere da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona oltre che da armadio e cestino rifiuti.

Art. 15.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

Chi intende esercitare l'attività di affittacamere deve farne preventiva dichiarazione al comune che, ove sussistano i requisiti previsti, prende atto della dichiarazione stessa, provvedendo all'iscrizione in apposito elenco.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 la presa d'atto deve essere annotata in calce alla licenza d'esercizio di ristorante.

La dichiarazione deve indicare:

generalità del dichiarante;
numero e ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
numero dei posti letto;
servizi igienici a disposizione degli ospiti;
servizi accessori offerti;
periodi in cui viene data ospitalità;
prezzi massimi che si intendono praticare per ogni servizio o prestazione.

Titolo VI

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Art. 16.

Definizione e caratteristiche

Sono case ed appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.

Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:

pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
fornitura di biancheria pulita ad ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni avariate;
recapito e ricevimento ospiti.

Nelle singole unità abitative possono essere inoltre forniti i servizi di telefono, di radio-televisione e di filodiffusione.

La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

L'uso della denominazione «residence» o «residenza turistica» è consentito esclusivamente nel caso di gestione di unità abitative poste in stabili a corpo unico o a più corpi.

Agli effetti della presente legge si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più case o appartamenti ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari, studio e altri simili motivi.

Art. 17.

Requisiti tecnici ed igienico-sanitari

Le case e appartamenti gestiti per la cessione in uso ai turisti, secondo le modalità di cui all'articolo precedente, devono possedere gli ordinari requisiti igienico-edilizi previsti dalle norme statali in materia di edilizia residenziale e dai regolamenti comunali per i locali di abitazione.

L'utilizzo di case e appartamenti, secondo le modalità previste dal presente titolo, non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.

Art. 18.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

Chi intende gestire case e appartamenti per vacanze, secondo le modalità di cui all'art. 15, deve richiedere preventiva autorizzazione al comune in cui si svolge l'attività, indicando:

generalità o denominazione del richiedente;

generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;

periodi di esercizio dell'attività;

caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;

ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti che vengono gestiti.

Il titolare dell'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è inoltre tenuto a comunicare preventivamente al comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 27 maggio 1983, n. 217.

Titolo VII

NORME COMUNI

Art. 19.

Accertamento dei requisiti

Il comune provvede al rilascio dell'autorizzazione o alla presa d'atto per le attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che sussistono i requisiti strutturali, nonché i requisiti soggettivi, del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773.

L'accertamento dei requisiti strutturali può essere effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella domanda o dichiarazione, o chiedendo ulteriori documenti o effettuando sopralluoghi.

Art. 20.

Rinnovi e dichiarazioni annuali

L'autorizzazione, anche per i complessi ad attività stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

Analogamente si procede per le attività soggette a dichiarazione.

Art. 21.

Diffida, sospensione, revoca e cessazione

L'autorizzazione ad esercitare le attività ricettive di cui alla presente legge può essere revocata dal comune in ogni tempo venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio, o quando l'attività sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza.

Nei casi di irregolarità minori il comune può procedere alla diffida o alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.

Analogamente a quanto previsto dai commi precedenti il comune procede a diffidare e a vietare temporaneamente o definitivamente le attività soggette a dichiarazione.

Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventivo o, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al comune.

Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal comune, per fondati motivi, di altri sei mesi: decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

Art. 22.

Comunicazione dei provvedimenti

Il comune dà immediata comunicazione alla Regione, o all'ente da essa delegato, del rilascio delle autorizzazioni e delle prese d'atto per le attività ricettive di cui alla presente legge, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni.

Il comune è tenuto altresì a trasmettere alla Regione riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.

Art. 23.

Denuncia e pubblicità dei prezzi

I prezzi delle strutture ricettive gestite dalle imprese turistiche devono essere denunciati al competente comitato provinciale prezzi tramite il comune entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono: a tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli alberghi.

I prezzi dei servizi delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge devono essere denunciati al comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell'apertura della struttura nel caso di apertura stagionale: il comune per motivate ragioni può richiedere la riduzione dei prezzi denunciati, subordinando all'accettazione della riduzione l'autorizzazione a continuare l'attività. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati.

Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nel locale di ricevimento degli ospiti, e in ciascuna camera o unità abitativa.

Art. 24.

Funzioni di vigilanza e di controllo

Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune.

La Regione verifica che sia data attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, anche disponendo controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.

Art. 25.

Classificazione e comparazione a fini tributari

Gli alloggi utilizzati per l'esercizio di affittacamere o per la gestione di case e appartamenti per vacanze, nonché gli altri alloggi dati in locazione ad uso turistico sono classificati dal comune ai fini della comparazione alle categorie previste dal regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, in quattro categorie sulla base della tabella di classificazione allegata alla presente legge (allegato *A*).

Le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e gli alloggi agroturistici sono classificati fra gli alloggi di quarta categoria.

Art. 26.

Osservanza di norme statali e regionali

E' fatta salva l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, ed in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria e l'uso e tutela del suolo.

Art. 27.

Disposizioni transitorie e finali

Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini e gli esercizi di affittacamere già operanti devono essere adeguati, per poter continuare l'attività, ai requisiti della presente legge: in tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione che disciplinava precedentemente le singole attività.

Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano più nella regione Piemonte le disposizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1111 « Disciplina degli affittacamere », del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918 « Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini », e della legge 21 marzo 1958, n. 326 « Disciplina dei complessi complementari a carattere turistico-sociale ».

Art. 28.

Sanzioni

Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sprovvisto dell'autorizzazione, ove richiesta, o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all'art. 27 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge senza averne fatta preventiva dichiarazione, ove richiesta, o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all'art. 27 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 500.000 a L. 1.500.000.

La violazione di quanto previsto dall'art. 5 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 300.000 a L. 900.000.

L'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la sanzione amministrativa del pagamento da L. 50.000 a lire 150.000.

L'applicazione di prezzi superiori a quelli denunciati comporta, fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000.

Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 200.000 a L. 600.000.

In caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell'attività o alla revoca dell'autorizzazione.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del codice penale, ove le violazioni costituiscano reato.

Art. 29.

Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni

L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati alla Regione cui sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dall'art. 28.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 15 aprile 1985

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1985, n. **32.**

Delega alle province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti e veicoli eccezionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono delegate alle amministrazioni provinciali le funzioni amministrative, di competenza regionale, relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali di cui agli articoli 1 e 4 della legge 10 febbraio 1982, numero 38.

Art. 2.

Al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali, emana le opportune disposizioni anche in conformità ai decreti ministeriali di cui all'art. 1 della succitata legge 10 febbraio 1982, numero 38.

Art. 3.

La Regione provvede, attraverso le province, agli adempimenti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 23 gennaio 1984.

A tal fine la giunta regionale definisce, con i provvedimenti di cui al precedente art. 2:

le modalità per la tenuta dell'archivio delle autorizzazioni rilasciate;

le modalità ed i tempi per la rilevazione da parte delle province, con la collaborazione dei competenti uffici comunali, dei necessari dati tecnici e di circolazione riferiti alla rete stradale interessante il territorio di ciascuna provincia.

Art. 4.

Al fine di disciplinare la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per i quali, dato il loro impiego, non possono essere stabiliti itinerari prefissati, gli enti proprietari delle strade dovranno apporre l'opportuna segnaletica atta ad indicare gli obblighi e le limitazioni localmente imposti, ovvero ad indicare percorsi obbligatori.

Art. 5.

L'indennizzo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 23 gennaio 1984, così come modificato dal decreto ministeriale 14 dicembre 1984, deve essere versato direttamente agli enti proprietari delle strade interessate.

L'indennizzo di cui all'art. 8 del sopracitato decreto ministeriale 23 gennaio 1984 e sue modificazioni deve essere versato alla Regione che lo ripartisce tra gli enti proprietari delle strade, sulla base di criteri stabiliti dalla giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali e l'associazione dei comuni.

I criteri di ripartizione possono tenere conto anche degli oneri derivanti dagli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 6.

Fino all'entrata in vigore della nuova articolazione dei servizi, ai sensi delle norme di attuazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, il servizio impianti fissi e merci della Regione cura gli adempimenti regionali connessi alla delega delle funzioni amministrative in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali ed in particolare:

il coordinamento delle attività degli enti delegati anche al fine di realizzare uniformità di procedure per le richieste ed il rilascio di autorizzazioni;

la tenuta e l'aggiornamento del catasto stradale concernente la rete viaria regionale di cui al precedente art. 3;

la tenuta dell'archivio delle autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni provinciali.

Art. 7.

Ai fini dell'introito degli indennizzi di cui all'art. 5 della presente legge è istituito, con la denominazione «Decreto ministeriale 23 gennaio 1984 - Trasporti eccezionali: indennizzo usura strade», apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1985 e seguenti ed allo stesso è iscritta in termini di competenza e di cassa la somma di L. 5.000.000.000.

Ai fini della corresponsione agli enti proprietari delle strade degli indennizzi introitati dalla Regione è istituito, con la denominazione «Ripartizione indennizzi usura strade», apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 e seguenti ed allo stesso è iscritta in termini di competenza e di cassa la somma di L. 5.000.000.000.

Il presidente della giunta è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Con la presente legge è abrogata la legge regionale 7 luglio 1982, n. 15.

Art. 9.

La presente legge è dichiara urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1985, n. 33.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 37: Istituzione del museo regionale di scienze naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 4 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il comitato scientifico è composto da cinque membri scelti fra docenti e ricercatori della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di riconosciuta competenza nel campo della ricerca e della didattica scientifica, comprovata da specifici titoli od attività ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE regionale 18 aprile 1985, n. 34.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 - « Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della regione Piemonte ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del 24 aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Art. 4 (*Piani e programmi regionali d'intervento*). — La Regione predispone, d'intesa con le amministrazioni provinciali, piani e programmi annuali o pluriennali di intervento nel settore della pesca, che prevedono:

a) zone di protezione destinate al rifugio e alla riproduzione della fauna ittica di cui al successivo art. 16;

b) eventuali concessioni di piscicoltura di cui e in conformità al terzo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, intese come centri pubblici di produzione, di specie ittiche, anche allo stato naturale;

c) programmi finanziari d'intervento pluriennali e annuali per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) e per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 1.

I piani e i programmi di cui al comma precedente sono predisposti dalla giunta regionale, d'intesa con le amministrazioni provinciali e sentito il comitato consultivo regionale per la pesca, entro il 30 settembre di ogni anno.

Le acque di cui al presente articolo devono essere indicate e delimitate da apposite tabelle poste a cura delle amministrazioni provinciali ».

Art. 2.

All'art. 10 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero possono ottenere il rilascio della licenza di pesca alle stesse condizioni e con le stesse modalità di quelli residenti nella regione Piemonte ovvero possono ottenere un permesso di pesca, equiparato alla licenza di categoria *B*, presso l'amministrazione provinciale competente per territorio. Il permesso di pesca è soggetto al pagamento delle soprattasse regionali, ha la validità di mesi tre e non può essere rinnovato nel corso dell'anno ».

Art. 3.

All'art. 11 della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7:

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La licenza di pesca di tipo *B* può essere rilasciato ai minori di anni 18, previo assenso scritto di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela ».

In fine, è aggiunto il comma seguente:

« Ai minori di anni 14 la licenza di tipo *B* è rilasciata senza l'obbligo del pagamento delle tasse e soprattasse annuali di cui al successivo art. 30 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1985, n. 35.

Ulteriore rifinanziamento della legge regionale 10 dicembre 1979, n. 72 - « Contributi alle comunità montane per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del 24 aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di permettere l'attivazione dei ripetitori televisivi già ammessi a contributo, ai sensi delle leggi regionali 10 dicembre 1979, n. 72 e 9 novembre 1981, n. 46, la giunta regionale può concedere alle comunità montane — a modifica ed integrazione del secondo comma dell'art. 1 della stessa legge re-

gionale 10 dicembre 1979, n. 72 — ulteriori contributi *una-tantum* fino al massimo di lire 40 milioni per ogni impianto del quale siano stati avviati in modo significativo i lavori all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Per gli impianti che abbiano già fruito di ulteriore contributo ai sensi della legge regionale 11 gennaio 1984, n. 2, il limite massimo è stabilito in lire 20 milioni.

L'entità del contributo è stabilita dalla giunta regionale, sentite la delegazione piemontese U.N.C.E.M. e la commissione consiliare competente, previo parere tecnico della R.A.I.

Il contributo così concesso viene erogato con decreto del presidente della giunta regionale; può essere revocato ove l'attivazione dell'impianto non avvenga entro 6 mesi dalla data del decreto di erogazione.

Per la concessione del contributo le comunità montane dovranno far pervenire apposita domanda entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnico-finanziaria sui lavori svolti e su quelli da ultimare alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché dal preventivo aggiornato di spesa esclusivamente per opere connesse alla diffusione dei programmi irradiati sui canali della concessionaria RAI-TV.

Art. 2.

Nell'ambito dello stanziamento di bilancio e fino al massimo del 50 % del medesimo, la giunta regionale, in misura di un terzo dello stanziamento complessivo, può concedere finanziamenti per nuove opere.

Le domande di ammissione al contributo dovranno pervenire alla Regione entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate dal progetto esecutivo dell'opera e dal preventivo di spesa.

L'entità del contributo sarà stabilita dalla giunta regionale, sentite la delegazione piemontese U.N.C.E.M. e la commissione consiliare competente, previo parere tecnico della R.A.I.

Il contributo, comunque non superiore a lire 60 milioni, sarà erogato tramite decreto del presidente della giunta regionale:

per il 90 % alla documentata comunicazione di avvio dei lavori, corredata dalla copia dell'autorizzazione e dell'eventuale concessione edilizia di cui all'art. 91-*septies* della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;

per il restante 10 % alla presentazione di conto consuntivo, verbale di collaudo per le strutture tecnico-edili, relazione di verifica radio-elettrica da parte dei servizi tecnici R.A.I., copia della domanda di autorizzazione di cui al regolamento della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di 600 milioni.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del cap. 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985, ed una integrazione, di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del cap. 1790 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1985, n. 36.

Istituzione del seminario di Bardonecchia per la formazione federalista europea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del 24 aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Art. 1.

Finalità

La Regione individua in Bardonecchia, città di frontiera a vocazione europea, il riferimento ideale dell'attività regionale finalizzata allo sviluppo del processo di integrazione politica europea.

A tale scopo istituisce un seminario di formazione Federalista europea, della durata compresa tra sette e dieci giorni, da svolgersi ogni anno nel comune di Bardonecchia nel periodo giugno-luglio nei locali dell'ex colonia Medail.

Art. 2.

Organizzazione del seminario

Entro il 30 giugno di ogni anno la giunta regionale, sentita la consulta regionale piemontese per i problemi dell'unificazione europea, individua l'organismo pubblico o privato, in possesso di adeguata esperienza e dotato di comprovata capacità nello specifico settore, al quale affidare l'organizzazione e la conduzione del seminario e determina gli indirizzi per l'espletamento della prestazione richiesta.

Nel medesimo atto deliberativo è determinata la spesa in linea di massima occorrente per lo svolgimento dell'attività di cui al secondo comma del successivo art. 4 ed è assunto il relativo impegno.

Le restanti incombenze sono svolte direttamente dalla Regione che si avvale della collaborazione del comune di Bardonecchia per quelle di natura logistica.

Art. 3.

Soggetti ammessi a frequentare il seminario

Al seminario, istituito con la presente legge, partecipano:

a) giovani, frequentanti i corsi di scuola media superiore, corsi di studio universitari e di specializzazione, in numero che sarà di volta in volta indicato dalla giunta regionale, nella deliberazione di cui al primo comma del precedente art. 2;

b) giovani di età inferiore ai trenta anni, segnalati dall'organismo cui è affidata la conduzione del seminario nel numero indicato dalla giunta regionale nella deliberazione di cui al precedente art. 2.

I giovani di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) partecipano congiuntamente ai lavori del seminario onde acquisire reciproche conoscenze derivanti da esperienze maturate in realtà sociali e culturali diverse.

Art. 4.

Selezione dei partecipanti al seminario

La selezione dei giovani di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3, limitatamente a quelli frequentanti la scuola media superiore, è effettuata dalla Regione mediante concorso e con la collaborazione eventuale dell'organismo incaricato della conduzione del seminario.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, la consulta regionale piemontese per i problemi dell'unificazione europea bandisce il concorso « Diveniamo cittadini europei ».

Il concorso consiste nello svolgimento del tema indicato nella circolare ministeriale che ogni anno indica la giornata europea della scuola ed è rivolto inderogabilmente a tutti gli studenti della regione Piemonte degli istituti medi superiori, intesi come categoria III, fascia di età 17-21 anni.

Al fine di preparare convenientemente gli studenti allo svolgimento del tema, la consulta regionale piemontese per i problemi dell'unificazione europea organizza conferenze e/o dibattiti in ciascuno dei comuni capoluogo di provincia del Piemonte.

L'attività didattica può essere svolta dallo stesso organismo che cura lo svolgimento del seminario.

Art. 5.

Partecipanti al seminario

Entro il 31 marzo, la commissione giudicatrice del concorso, costituita ai sensi del primo comma dell'art. 2, indica con apposita deliberazione i nominativi dei giovani di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3, allegando, a prova della regolarità delle procedure seguite per la selezione dei giovani iscritti ai corsi di scuola media superiore, dettagliata relazione.

In pari data l'organismo al quale è affidata l'organizzazione e la conduzione del seminario deve comunicare alla Regione i nominativi dei giovani di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3; il relativo elenco è corredato dalla indicazione dei criteri che hanno determinato la scelta dei partecipanti.

Art. 6.

Sessioni straordinarie su tematiche europee

La consulta regionale piemontese per i problemi dell'unificazione europea concorda con la Regione la organizzazione di sessioni straordinarie su specifiche tematiche europee.

Tali sessioni avranno luogo in località di volta in volta individuate, e saranno rivolte anche a soggetti diversi da quelli di cui al precedente art. 3.

Art. 7.

Elaborazione del programma di lavoro

Il programma di lavoro del seminario è concordato tra la Regione e l'organismo incaricato della conduzione del seminario stesso, entro il 30 novembre di ogni anno.

Del programma di cui al precedente comma è data tempestiva comunicazione ai distretti scolastici.

Il programma di lavoro attinente alle sessioni straordinarie di cui all'art. 6, è concordato tra la Regione e la consulta regionale piemontese per i problemi dell'unificazione europea, con le stesse modalità di cui al primo comma.

Art. 8.

Finanziamento regionale

L'onere dell'iniziativa di cui alla presente legge è a totale carico della Regione, fatta eccezione per le spese di viaggio di andata e ritorno per e da Bardonecchia, che restano a carico dei partecipanti.

La giunta regionale, verificati gli adempimenti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, determina la spesa in linea di massima occorrente per l'organizzazione del seminario, assume il relativo impegno di spesa ed accredita a favore del comune il 50 % della spesa ritenuta necessaria.

Art. 9.

Erogazione dei fondi residui

La somma residua da accreditare al comune per gli adempimenti della presente legge, è erogata a saldo previa presentazione del rendiconto approvato con apposita deliberazione consiliare.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, che per l'anno 1985 ammontano a lire 30 milioni, si fa fronte con una quota parte dello stanziamento dal cap. 520 dello stato di previsione della spesa che viene diminuito di pari ammontare in termini di competenza e di cassa, e con l'istituzione di apposito capitolo con la denominazione: « Spese per lo svolgimento del seminario di Bardonecchia per la formazione federalista europea » e con lo stanziamento di lire 30 milioni in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri derivanti dalla legge per l'anno 1986 e successivi si farà fronte con le rispettive leggi di bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

Art. 11.

Procedure riguardanti il seminario di Bardonecchia per il 1985

Lo svolgimento del seminario, di cui al precedente capo I, per il 1985 è regolato da normativa transitoria.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale determina gli indirizzi per l'organizzazione e la conduzione del seminario, cui deve attenersi il Movimento federalista europeo di Torino, che organizzerà il primo seminario sperimentale nel 1985.

Al fine di acquisire elementi per procedere alla selezione dei giovani partecipanti al seminario, per il 1985 le conferenze ed i dibattiti di cui al secondo comma del precedente art. 4 sono sostituiti da un unico incontro nel capoluogo di ciascuna provincia.

Restano confermate le disposizioni di cui al precedente capo I non regolamentate diversamente nel presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1985, n. 37.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 1982, n. 16 (Interventi finanziari della regione Piemonte nel settore del trasporto pubblico di persone).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 23 luglio 1982, n. 16, è così modificata ed integrata:

Dopo l'art. 6 viene inserito un nuovo art. 6-*bis*, che recita:

« A sostegno di servizi sociali di concessione regionale, imposti dalla Regione a decorrere dal 1° gennaio 1983 o che verranno inseriti nella programmazione regionale, può essere accordato nei limiti delle disponibilità finanziarie regionali, su proposta della giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, un contributo integrativo a favore degli enti o aziende concessionarie. Tale contributo è definito a parziale ripiano dei minori introiti tariffari effettivi del concessionario fino alla misura minima stabilita annualmente con decreto del Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 6, comma primo, della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Il contributo regionale massimo ammissibile è stabilito rispetto alla percorrenza aziendale.

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante, il concessionario interessato dovrà trasmettere il relativo rendiconto dei ricavi effettivi entro il 30 maggio di ogni anno.

Il contributo integrativo previsto nel primo comma è anche erogabile in via straordinaria da parte della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, per fronteggiare

impreviste ed eccezionali situazioni di crisi aziendale ed occupazionale, dovuta a riduzioni notevoli di ricavi effettivi dal traffico non dipendenti dal concessionario, ad esclusione delle linee con oneri a carico del committente, al fine di assicurare il mantenimento di collegamenti riconosciuti socialmente utili e non sopprimibili ».

All'art. 8 vengono aggiunti i seguenti commi:

« Gli impegni di cui al terzo comma, punto due del presente articolo sono ammessi a beneficiare di contributo regionale in conto investimenti sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di 25 anni.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione di 1° grado presso la competente conservatoria dei registri immobiliari con spesa a carico del beneficiario: la giunta regionale è autorizzata a disciplinare eventuali forme di vincolo parziale rispetto all'entità del contributo previsto.

Le aziende ed enti pubblici, con esclusione delle aziende pubbliche costituite in società di capitale, provvedono alla dichiarazione di vincolo di destinazione venticinquennale con deliberazione del comune di ubicazione dell'immobile oggetto di contributo regionale.

La durata del vincolo di destinazione è ridotta a 10 anni per gli immobili sui quali sono compiuti interventi di ammodernamento, con contributo regionale superiore ad una soglia minima stabilita annualmente dalla giunta in sede di deliberazione dei piani di intervento regionale.

In via eccezionale, qualora le aziende ed enti di trasporto previa autorizzazione regionale e delle autorità competenti cessino l'esercizio dei servizi o ristrutturino le modalità di esercizio degli stessi, è ammessa la revoca dei suddetti vincoli di destinazione salvo restituzione alla Regione delle quote di contributo non ammortizzate, ferma restando l'indicizzazione delle stesse rispetto alle modalità di cui all'art. 4, comma quarto della deliberazione C.R. del 16 febbraio 1984, n. 658-2041.

Gli investimenti ammessi a contributo in conto capitale sono contabilizzati conformemente a quanto previsto dall'art. 4, coma terzo e quarto della deliberazione del C.R. del 16 febbraio 1984, n. 658-2041: diversamente i finanziamenti regionali relativi alla realizzazione di interventi infrastrutturali (autostazioni, pensiline di sosta e similari) sono concessi a fondo perduto trattandosi di infrastrutture di pubblico interesse ».

Dopo il primo comma dell'art. 12, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il contributo per il subentro può essere erogato anche in assenza delle condizioni previste nel comma precedente per situazioni straordinarie riconosciute dalla giunta regionale, al fine di assicurare il mantenimento di collegamenti socialmente utili e non sopprimibili e per fronteggiare imprevisti ed eccezionali crisi occupazionali, dovuti a riduzioni di ricavi per ridimensionamento di servizi e di traffico non dpendenti dal concessionario.

L'azienda subentrante è tenuta a fornire alla giunta regionale idonee garanzie atte ad assicurare il corretto svolgimento del servizio.

La giunta regionale può erogare alla azienda subentrante, per il periodo transitorio massimo di 1 anno dal subentro il contributo di esercizio nella misura risultante dal costo effettivo revisionato, con riferimento agli utilizzi effettivi accertati del materiale rotabile e del personale viaggiante.

Entro il periodo transitorio la giunta regionale opera interventi di ristrutturazione o mediante aumento dei servizi o con riduzione del materiale rotabile e del personale.

Gli immobili oggetto del contributo per il subentro sono vincolati alla specifica destinazione con le modalità del successivo art. 3. Per quanto riguarda il materiale rotabile, le attrezzature d'officina e le tecnologie di controllo, la giunta regionale ha facoltà di imporre l'iscrizione ipotecaria di 1° grado per la durata da 5 a 10 anni, con spesa a carico del beneficiario ».

All'art. 14 della legge, vengono aggiunti i seguenti commi:

« La giunta regionale può deliberare piani di investimenti pluriennali relativamente al titolo secondo della presente legge nei limiti del periodo di decorrenza del bilancio regionale pluriennale approvato.

Tale periodo può essere dilatato in relazione all'eventuale più ampio arco temporale di previsione della dotazione del fondo per gli investimenti di cui all'art. 11 della legge 24 aprile 1981, n. 151 ».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 1 della presente legge viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985, il seguente nuovo capitolo:

« Contributi in conto esercizio agli enti e aziende di trasporto concessionari di servizi sociali di linea con limitati ricavi del traffico », con la dotazione di 3.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del fondo speciale iscritto al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985.

Per i successivi anni gli stanziamenti saranno stabiliti con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1985, n. **38.**

Modificazioni alla legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 - « Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia » e abrogazione delle leggi regionali 10 dicembre 1980, n. 80, 30 settembre 1983, n. 17 e 29 marzo 1984, n. 20.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale n. 60/79, è così sostituito:

« Art. 4 (*Specie particolarmente protette*). — Sono particolarmente protette le seguenti specie o gruppi di specie: lupi, orsi, linci, gatti selvatici, lontre, stambecchi e quegli ungulati il cui abbattimento è vietato ai sensi del successivo art. 38 o di altri provvedimenti della giunta regionale, rapaci diurni e notturni, vulturidi, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, cavalieri d'Italia, galli cedroni e francolini di monte ».

Art. 2.

All'art. 8 della legge regionale n. 60/79, in fine, è aggiunto il comma seguente: « Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici, la provincia, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire o revocare oasi di protezione, fatta salva la definitiva destinazione prevista dal piano regionale faunistico ».

Art. 3.

All'art. 9 della legge regionale n. 60/79, ultimo comma, dopo le parole: « ettari 300 », sono aggiunte le parole: « Dai predetti limiti minimo e massimo si può derogare per motivate ragioni di carattere tecnico ».

Art. 4.

All'art. 10 della legge regionale n. 60/79, in fine, è aggiunto il comma seguente: « Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici, la provincia, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire o revocare zone di ripopolamento e cattura, fatta salva la definitiva destinazione prevista dal piano regionale faunistico ».

Art. 5.

All'art. 11 della legge regionale n. 60/79:

al secondo comma, dopo la parola: « vietata », sono aggiunte le parole: « e dalle aziende faunistico-venatorie »;

il terzo comma è sostituito con i commi seguenti:

« Anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute, la provincia, in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici, a norma dell'art. 6, individua le seguenti zone:

a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma;

b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito;

c) zone individuate in campi in cui sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma.

La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle suddette aree viene trasmessa ai comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante affissione di manifesti. I conduttori agricoli interessati possono comunicare alla provincia, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, la loro opposizione.

La provincia, ove sussista il consenso dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno l'80 % dei fondi costituenti l'area interessata ed essendo valido anche il consenso risultante tacitamente dalla mancata opposizione entro sessanta giorni, delibera l'istituzione delle zone »;

al quarto comma, primo alinea, le parole: « ettari 4000 » e « ettari 15 », sono sostituite rispettivamente con le parole: « ettari 8000 » e « ettari 30 »;

al quarto comma, secondo alinea, dopo la parola: « specializzate », sono aggiunte le parole: « , oppure in oasi di protezione, rifugi faunistici o zone di ripopolamento e cattura la cui redditività sia scarsa o che siano in imminente scadenza »;

al quinto comma, le parole: « il 1° aprile », sono sostituite con le parole: « l'8 aprile »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il comma seguente:

« Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici, la giunta provinciale, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire zone di tipo *a*), *b*) e *c*) e può autorizzare lo svolgimento di gare dei cani da ferma e da seguito all'interno delle zone di ripopolamento e cattura ».

Art. 6.

All'art. 12 della legge regionale n. 60/79:

il secondo comma è così sostituito: « Tali aree devono essere preferibilmente individuate nelle fasce perimetrali o limitrofe ai parchi naturali nonché in zone vallive, in zone umide ed in zone ad agricoltura svantaggiata, per estensioni non inferiori a 4000 ettari »;

il quarto comma è così sostituito: « In caso di proposta da parte di associazioni venatorie riconosciute, è richiesto il consenso degli enti locali interessati; è comunque richiesto il consenso dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno l'80 % dei fondi costituenti l'area interessata, secondo le procedure dell'articolo precedente »;

il quinto comma è così sostituito: « Ciascuna provincia può istituire zone faunistiche omogenee di gestione sociale fino al 30 % della propria superficie agro-forestale; detto limite, d'intesa tra le province interessate, può essere superato in alcune di esse, fermo restando il limite del 30 % della superficie agro-forestale regionale »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il comma seguente: « Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici, la provincia, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire zone faunistiche omogenee di gestione sociale ».

Art. 7.

All'art. 13 della legge regionale n. 60/79, in fine, è aggiunto il comma seguente: « La giunta regionale può istituire centri regionali di produzione di selvaggina con particolare riguardo a scopi di sperimentazione bio-genetica nonché di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico ».

Art. 8.

All'art. 14 della legge regionale n. 60/79, in fine, è aggiunto il comma seguente: « Nelle more di adozione dei primi piani territoriali faunistici provinciali, in caso di urgenza e di rilevante interesse scientifico, la giunta provinciale, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, può istituire zone di osservazione faunistica ».

Art. 9.

All'art. 15 della legge regionale n. 60/79:

al secondo comma, dopo la lettera: « *m*) », in infine, sono aggiunte le lettere seguenti: « *n*) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli; *o*) un rappresentante della delegazione italiana del consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina »;

al quinto comma dopo la lettera « *m*) » sono aggiunte le lettere « *n*) » e « *o*) ».

Art. 9-*bis*.

All'art. 16 della legge regionale n. 60/79:

al secondo comma la lettera « *h*) » è così sostituita: « *h*) un rappresentante della delegazione italiana del consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina; »; e le lettere « *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*) » diventano rispettivamente: « *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*) »;

al terzo comma la lettera « *h*) » diventa lettera « *i*) »;

al quarto comma le lettere « *i*), *l*), *m*) » diventano rispettivamente « *l*), *m*), *n*) » e dopo la lettera *g*) è aggiunta la lettera *h*);

al sesto comma le lettere « *n*) » e « *o*) » diventano rispettivamente « *o*) » e « *p*) ».

Art. 10.

All'art. 17 della legge regionale n. 60/79, l'ultimo comma è sostituito con i commi seguenti: « Il consiglio provinciale può autorizzare la giunta provinciale a stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione delle oasi di protezione, dei rifugi faunistici e delle zone di ripopolamento ai comitati di gestione delle zone faunistiche omogenee di gestione sociale o a comitati di gestione ai quali partecipino, in forma paritaria, rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali riconosciute presenti ed operanti sul territorio dei comuni interessati.

Tali convenzioni possono essere anche stipulate con singole associazioni o organizzazioni e, per quanto riguarda le zone di addestramento, allenamento e gare di cani, con le associazioni venatorie e/o le associazioni cinofile nazionali riconosciute, previa approvazione del regolamento di gestione ».

Art. 11.

All'art. 18 della legge regionale n. 60/79:

Il primo comma, è così sostituito: « La gestione delle zone faunistiche omogenee di cui all'art. 12, è effettuata da un comitato composto da:

tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale, nominati dal presidente della giunta provinciale;

un rappresentante per ogni comune interessato;

cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole territorialmente interessate;

undici rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute in misura che tenga conto della consistenza numerica delle stesse sul territorio della zona faunistica a gestione sociale interessata;

tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali riconosciute territorialmente interessate;

un rappresentante dell'E.N.C.I. ».

Il terzo comma è così sostituito: « Le designazioni, da effettuarsi secondo le modalità previste dal regolamento tipo, devono pervenire al presidente della provincia entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente provvede alle nomine anche in mancanza delle designazioni ».

Dopo il terzo comma, è aggiunto il comma seguente: «Per l'esercizio delle attività tecniche ed esecutive il comitato costituisce al suo interno una commissione tecnico-gestionale e nomina un direttore».

Il quarto comma è così sostituito: «L'attività di gestione si svolge in conformità di un regolamento adottato dal comitato sulla base di un regolamento tipo approvato dal consiglio regionale, sentite le amministrazioni provinciali».

Il settimo comma è così sostituito: «Le quote annue di partecipazione da versarsi alla provincia vengono da quest'ultima trattenute per non più del 25% al fine di provvedere a spese di promozione faunistica e vigilanza, e per la restante parte versate al comitato al fine di provvedere alle spese programmate. La provincia può trattenere quote maggiori in conformità a deliberazione del comitato di gestione; in tale caso le eccedenze al 25% verranno impiegate in favore della zona interessata».

L'ottavo comma è così sostituito: «Il regolamento, in coerenza con il regolamento tipo, il piano poliennale e le relative modificazioni, adottati dal comitato, sono approvati dalla giunta provinciale, sentita la consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia».

All'ultimo comma dopo la parola: «territori», sono aggiunte le parole seguenti: «e approvano i bilanci e gli atti amministrativi, predisposti dai relativi comitati di gestione».

Art. 12.

Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 60/79, è aggiunto l'art. 18-*bis* seguente:

«Art. 18-*bis* (*Zone in regime di caccia controllata*). — Le province possono ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, avvalendosi di organismi a base associativa e degli esperti di cui all'art. 5 della legge citata, in attesa della costituzione delle zone faunistiche omogenee di gestione sociale di cui ai precedenti articoli 12 e 18, costituire, entro i limiti indicati dalla presente legge, zone in regime di caccia controllata.

La Regione, sentite le province, regolamenta i modi di gestione di accesso dei cacciatori compresi quelli residenti in altre regioni, e ne determina il numero, comunque non inferiore alla media regionale, calcolato in base al rapporto tra cacciatori e territorio agro-forestale».

Art. 13.

All'art. 19 della legge regionale n. 60/79, primo comma, dopo la parola: «provincia», sono aggiunte le parole: «La gestione dei centri di cui all'ultimo comma dell'art. 13 è effettuata dalla Regione».

Art. 14.

L'art. 20 della legge regionale n. 60/79, è così sostituito:

«Art. 20 (*Gestione delle zone di osservazione faunistica*». — Le zone di osservazione faunistica, anche distinte in ornitologiche e mammologiche, sono gestite dalle province attraverso apposite convenzioni con istituti scientifici qualificati.

Tali convenzioni regolano tra l'altro i mezzi e le modalità di cattura a fini di rilevazioni, marcatura o inanellamento.

I dati dei rilevamenti sono trasmessi all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e alla Regione entro l'anno solare cui si riferiscono e comunque non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo».

Art. 15.

All'art. 22 della legge regionale n. 60/79, primo comma, dopo le parole: «giunta regionale», è aggiunta la parola: «anche».

Art. 16.

All'art. 23 della legge regionale n. 60/79:

Al primo comma dopo la parola: «cacciabili», sono aggiunte le parole: «e per quelle cacciabili in base a piani di abbattimento di cui all'art. 38, punto 5».

Al secondo comma dopo la parola: «carenti», sono aggiunte le parole: «ed anche del territorio destinato all'esercizio venatorio».

Art. 17.

All'art. 24 della legge regionale n. 60/79:

Al primo comma la parola: «qualora», è sostituita con le parole: «dalle aree ove».

Dopo il primo comma sono aggiunti i commi seguenti: «Ai fini di una politica di programmazione e sviluppo della fauna selvatica, le province ed i soggetti che gestiscono le zone speciali, entro il 31 dicembre di ogni ogni anno, forniranno alla giunta regionale i dati relativi alle operazioni di ripopolamento effettuate e ai loro risultati.

I soggetti che gestiscono le zone speciali possono, attraverso strutture e mezzi idonei, effettuare operazioni di pre-ambientamento dei soggetti da immettere sul territorio».

Il secondo comma è soppresso.

Art. 18.

All'art. 25 della legge regionale n. 60/79: al primo comma, dopo la parola: «universitari» e, al quinto comma, dopo la parola: «riconosciuti», sono aggiunte le parole: «nonché degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali».

Art. 18-*bis*.

All'art. 26 della legge regionale n. 60/79, primo comma, dopo le parole: «a scopo di», sono aggiunte le parole: «ripopolamento o di».

Art. 19.

All'art. 27 della legge regionale n. 60/79:

Il secondo comma è così sostituito: «L'autorizzazione è rilasciata dal presidente della giunta provinciale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per gli allevamenti di ungulati, tetraonidi, coturnici delle Alpi, lepri bianche, nonché per gli allevamenti di conigli selvatici, lepri comuni, galliformi e anatidi».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il comma seguente:

«L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il corso dell'anno solare. L'abbattimento degli ungulati è consentito anche a mezzo di arma da fuoco, purché effettuato da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento di autorizzazione».

Art. 20.

All'art. 28 della legge regionale n. 60/79:

Al quarto comma, dopo le parole: «dell'anno», sono soppresse le parole: «, nonché quelli di cui all'art. 20, comma primo, lettera *b*)».

Dopo il quarto comma è aggiunto il comma seguente: «E' vietato introdurre nel territorio regionale esemplari avifaunistici appartenenti alle famiglie di cui al presente articolo e la cui caccia è vietata in Piemonte, salvo che siano dotati di anello inamovibile di diametro adeguato alla specie, idoneo alla identificazione e purché siano documentati con certificato di provenienza attestante la nascita in cattività».

Art. 21.

L'art. 29 della legge regionale n. 60/79, è così sostituito:

«Art. 29 (*Abbattimenti per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica*). — Chiunque, in qualsiasi tempo abbatta fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità materiale di fauna selvatica viva o morta o parti di essa, deve entro 24 ore farne consegna al comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto o alla provincia competente per territorio, affinché provveda ad una destinazione di pubblica utilità dando diritto di prelazione ai musei scientifici della zona di cui all'art. 25 e agli enti di gestione dei parchi regionali.

Le province possono costituire, su richiesta delle associazioni venatorie e naturalistiche, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare specie protette».

Art. 22.

All'art. 30 della legge regionale n. 60/79:

Al primo comma, lettera *a*), dopo le parole: «dell'art. 28», sono soppresse le parole: «provenienti dalle zone di osservazione faunistica ai sensi della lettera *b*) dell'art. 20».

La lettera *h*) è così sostituita: «*h*) commerciare fauna stanziale alpina, ad eccezione di ungulati, purchè muniti dell'eventuale contrassegno e dei documenti rilasciati dai soggetti gestori delle aree interessate»

L'ultimo comma è così sostituito: «Il divieto di cui alle lettere *a*) e *b*) concerne anche gli animali morti e parti di questi, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 29, primo comma».

Art. 23.

Dopo l'art. 30 della legge regionale n. 60/79, è aggiunto l'art. 30-*bis* seguente:

«Art. 30-*bis* (*Attività di tassidermia ed imbalsamazione e detenzione di trofei*). — Le attività di tassidermia ed imbalsamazione sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte della giunta provinciale competente, sulla base di apposito regolamento approvato dal consiglio regionale.

E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica presente sul territorio italiano oggetto di caccia o di abbattimento, purché catturata nel rispetto delle norme venatorie vigenti, ed ai vertebrati appartenenti alla fauna presente sul territorio italiano che non siano protetti ai sensi della vigente normativa;

b) alla fauna esotica o comunque proveniente dall'estero, purché l'abbattimento e l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformità alla normativa vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi d'origine in conformità ad accordi internazionali cui abbia aderito anche l'Italia;

c) alla fauna domestica.

E' inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne è consentito l'abbattimento, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati quando una autorizzazione sia richiesta.

E' infine consentita l'imbalsamazione nei casi e secondo le procedure stabiliti dall'art. 29

E' consentita la detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche nei casi previsti ai commi precedenti.

Ogni esemplare appartenente a specie non oggetto di caccia ai sensi della presente legge, deve essere accompagnato dalla documentazione attestante la legittima provenienza e tale da consentirne l'identificazione».

Art. 24.

L'art. 36 della legge regionale n. 60/79, è così sostituito:

«Art. 36 (*Ammissione all'esercizio venatorio nelle zone di gestione sociale e di caccia controllata*). — Per esercitare la caccia in una zona di gestione sociale o di caccia controllata occorre averne ricevuto autorizzazione dai competenti organismi di gestione.

Al fine di tale autorizzazione occorre presentare domanda secondo i tempi e le procedure previste dal regolamento di cui agli articoli 18 e 18-*bis* della presente legge. La domanda deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio regionale ad eccezione di altra zona di gestione sociale o di altra zona di caccia controllata o di un comparto alpino o della sola zona faunistica di pianura non sottoposta a regime di gestione sociale».

Art. 25.

All'art. 38 della legge regionale n. 60/79:

Al secondo comma, punto 3), dopo le parole: «cornacchia nera», sono aggiunte le parole: «cornacchia grigia, gazza».

Dopo il punto 4), è aggiunto il punto seguente: «5) specie cacciabili su specifici piani di abbattimento annuali proposti dalle province e dai soggetti gestori delle zone speciali e approvati dalla giunta regionale, anche ai sensi dell'art. 22: caprioli, cervi, daini e mufloni».

All'ultimo comma, lettera *a*), dopo le parole: «delle orecchie», sono aggiunte le parole: «salvo questi ultimi nei comparti alpini ove esiste piano di abbattimento annuale anche selettivo da effettuarsi su tutte le classi di età ed ambo i sessi»; ed è soppressa la lettera «*d*)».

Art. 26.

All'art. 39 della legge regionale n. 60/79, dopo le parole: «Biologia della selvaggina», sono aggiunte le parole: «anche su proposta delle province interessate».

Art. 27.

All'art. 41 della legge regionale n. 60/79:

Al secondo comma, lettera *a*), dopo la parola: «annuale», sono aggiunte le parole: «per specie; cinghiale: quindici punti con il limite di due capi».

Dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente: «Fermo restanto il limite di 60 punti, le province possono stabilire per ogni stagione venatoria nell'ambito della definizione del calendario per la zona delle Alpi il punteggio e il limite dei capi per quanto riguarda: cinghiale, coturnice, lepre bianca, pernice bianca, gallo forcello, pernice rossa e starna».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il comma seguente: «Il limite non si applica per storno, corvo, gazza, cornacchia nera e cornacchia grigia».

Art. 28.

All'art. 45 della legge regionale n. 60/79:

Al primo comma, lettera *d*), dopo le parole: «nel raggio», sono aggiunte le parole: «di 150 metri dalle macchine mietitrebbiatrici operanti».

Alla lettera *e*) le parole: «penultimo comma», sono sostituite con le parole: «settimo, ottavo e ultimo comma».

La lettera *f*), è così sostituita: «*f*) su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione della volpe, del cinghiale, del camoscio e dei tetraoinidi, nonché ad eccezione della fauna acquatica nelle zone paludose perenni e lungo gli specchi e i corsi d'acqua perenni il cui specchio sia di larghezza non inferiore a 3 metri, e salvo quanto disposto dall'art. 22».

Art. 29.

All'art. 46 della legge regionale n. 60/79, terzo comma, le parole: «lungo il perimetro della zona interessata, su pali ad una altezza da 3 a 4 metri», *sono sostituite con le parole:* «lungo il perimetro della zona interessata possibilmente su pali od altri sostegni ad una altezza superiore a 2 metri».

Art. 30.

All'art. 47 della legge regionale n. 60/79, alla lettera *b*), ultimo alinea, dopo la parola: «recinti», sono soppresse le parole: «fondi in attualità di coltivazione».

Art. 31.

All'art. 48 della legge regionale n. 60/79:

Al quarto comma sono soppresse le parole: nella zona delle Alpi» e sono aggiunte le parole seguenti: «per la caccia agli ungulati, nell'ambito dei piani di abbattimento, ad eccezione del cinghiale».

Dopo il quinto comma è aggiunto il comma seguente: «L'addestramento e l'allenamento dei falchi sono consentiti nelle zone di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 11».

Art. 32.

All'art. 49 della legge regionale n. 60/79, ultimo comma, dopo la parola: «selvaggina», sono aggiunte le seguenti parole: «Le province rilasciano autorizzazioni in deroga limitatamente ai cani appartenenti ad una muta effettiva e per i quali l'Ente nazionale cinofilia italiana abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità».

Art. 33.

All'art. 51 della legge regionale n. 60/79, ultimo comma, in fine, è aggiunta la seguente lettera: «*g*) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell'orario di caccia».

Art. 33-*bis*

All'art. 53 della legge regionale n. 60/79, secondo comma, le parole: «trenta giorni», sono sostituite con le parole: «novanta giorni».

Art. 34.

All'art. 54 della legge regionale n. 60/79, dopo la parola: « organizzati », è soppressa la parola « annualmente » e, in fine, dopo la parola: « idoneità », sono aggiunte le parole: « rilasciato dalle province stesse ».

Art. 35.

All'art. 55 della legge regionale n. 60/79:

Alla lettera *c)* le parole: « o in zone in cui sussiste il divieto di caccia », sono sostituite con le parole: « o in zone in cui sussiste il divieto generale di caccia, o senza ammissione in zone in cui quest'ultima sia prescritta ».

Alla lettera *d)* dopo le parole: « articolo 4 », sono aggiunte le parole: « e per chi ne detiene illegittimamente preparazioni e trofei ».

Alla lettera *e)* dopo le parole: « non e consentita la caccia », sono aggiunte le parole: « e per chi ne detiene illegittimamente preparazioni e trofei ».

Alla lettera *g)* sono soppresse le parole: « aver versato le tasse di concessione regionale previste dall'art. 57 o senza »; in fine, dopo la parola: « residenza; », sono aggiunte le parole: « la stessa sanzione si applica, a chi esercita la caccia nei comparti alpini o nelle zone di gestione sociale o nelle zone di caccia controllata senza la prescritta autorizzazione ».

Alla lettera *n)* dopo le parole: « dei comparti alpini », sono aggiunte le parole: « delle zone faunistiche omogenee di gestione sociale ».

Dopo la lettera *n)*, è aggiunta la seguente lettera: « *o)* la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 100.000 per chi rimuove, danneggia o comunque rende inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ».

La lettera « *o)* » diventa lettera « *p)* ».

Art 35-*bis*

All'art. 56 della legge regionale n. 60/79, secondo comma, le parole: « ai sensi dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, » sono sostituite con le parole: « ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ».

Art. 36.

All'art. 57 della legge regionale n. 60/79, il secondo comma e sostituito con i commi seguenti: « Per le aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 72, escluse quelle comunali anche consorziate comprese nella zona faunistica delle Alpi, è dovuta una tassa annuale di concessione regionale di L. 8000 per ettaro, ridotta ad un decimo per le aziende individuali e consorziali situate nell'ambito della zona faunistica delle Alpi.

L'ammontare della tassa annuale è suscettibile di variazioni in conformità delle disposizioni regionali in materia di tasse di concessione ».

Art. 37.

All'art. 58 della legge regionale n. 60/79:

Al primo comma, le parole: « giunta regionale » e « consulta regionale », sono sostituite con le parole: « giunta provinciale » e « consulta provinciale ».

Al secondo comma, le parole: « uffici regionali », sono sostituite con le parole: « uffici provinciali ».

Al terzo comma, le parole: « giunta regionale », sono sostituite con le parole: « giunta provinciale ».

Art. 38.

All'art. 59 della legge regionale n. 60/79:

Al quarto comma, la parola: « favorisce », è sostituita con le parole: « e le province favoriscono ».

Al quinto comma, le parole: « A tal fine la giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, predispone », sono sostituite con le parole: « A tal fine la giunta provinciale predispone ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il comma seguente: « Per far fronte ai contributi e premi di cui al presente articolo, nonché ai contributi ai titolari di allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, la giunta provinciale può avvalersi del fondo di cui al primo comma dell'art. 60 ».

Art. 39.

All'art. 60 della legge regionale n. 60/79:

Al primo comma, dopo le parole: « utilizzati per », sono aggiunte le parole: « Parchi naturali regionali nei quali siano approvati ed operanti i piani di cattura e/o di abbattimento, riserve naturali », e dopo le parole: « ripopolamento e cattura », sono aggiunte le parole: « e nei terreni contigui, entro distanze stabilite dalla provincia ».

Il quarto comma è così sostituito: « Le province provvedono alla gestione del fondo avvalendosi di un apposito comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative ».

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 40.

All'art. 62 della legge regionale n. 60/79, l'ultimo comma è così sostituito: « Ogni comparto deve avere, di norma, una estensione non inferiore a 20.000 ettari ».

Art. 41.

All'art. 63 della legge regionale n. 60/79:

Il primo comma è così sostituito: « La gestione di ciascun comparto è effettuata da un comitato composto da:

tre rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, nominati dal presidente della giunta provinciale;

i presidenti delle comunità montane interessate o un loro delegato;

un rappresentante di ciascun comune interessato;

cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole territorialmente interessate;

undici rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute in misura che tenga conto della consistenza numerica delle stesse sul territorio del comparto interessato;

tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali riconosciute territorialmente interessate;

un rappresentante dell'E.N.C.I. ».

Al secondo comma, dopo le parole: « Le designazioni », sono aggiunte le parole: « , da effettuarsi secondo le modalità previste dal regolamento tipo di cui all'ultimo comma del presente articolo ».

All'ultimo comma, le parole: « predisposto dalla giunta provinciale », sono sostituite con le parole: « approvato dal consiglio regionale ».

Art. 42.

All'art. 65 della legge regionale n. 60/79, il secondo comma è così sostituito:

« Al fine di tale autorizzazione occorre presentare domanda secondo i tempi e le procedure previsti dal regolamento di cui all'art. 63. La domanda deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio regionale ad eccezione di altro comparto alpino o di una zona di gestione sociale o di una zona di caccia controllata o di una zona faunistica di pianura non sottoposta a regime di gestione sociale ».

Art. 43.

All'art. 69 della legge regionale n. 60/79, l'ultimo comma è sostituito con i commi seguenti: « La caccia agli ungulati è, comunque, consentita purché con fucile a canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 6. E' vietato portare fucile con canna ad anima rigata a chi abbia esaurito il prelievo a lui consentito nei piani di abbattimento degli ungulati. La caccia al cinghiale è consentita esclusivamente con fucile ad anima liscia, anche a ripetizione e semiautomatico, purché non a munizione spezzata, comunque limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di due colpi.

E' consentito altresì l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore ai 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm ».

Art. 44.

All'art. 71 della legge regionale n. 60/79:

All'ultimo comma, in fine, dopo la parola: « regionale », sono aggiunte le parole: « salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8 ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il comma seguente: « Le parole "limitazioni di cui alla presente legge", inserite nel secondo comma, non si riferiscono ai limiti stabiliti dall'art. 41 esclusivamente ove trattisi di selvaggina di cui l'atto di concessione della riserva faccia obbligo di immissione ».

Art. 45.

All'art. 72 della legge regionale n. 60/79:

Al primo comma, la parola: « esclusivo », è sostituita con la parola: « particolare ».

All'ultimo comma, la parola: « Regione », è sostituita con le parole: « giunta regionale ».

In fine sono aggiunti i commi seguenti:

« L'istituzione e la gestione delle aziende faunistico-venatorie sono disciplinate con regolamento regionale.

I limiti di carniere di cui all'art. 41 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie in relazione alle specie oggetto di incentivazione faunistica in conformità degli atti di concessione e dei piani annuali di abbattimento ».

Art. 46.

All'art. 73 della legge regionale n. 60/79:

Al primo comma, dopo la parola: « faunistici », sono soppresse le parole: « per la durata di anni tre ».

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 47.

All'art. 75 della legge regionale n. 60/79:

All'ultimo comma, le parole: « art. 66 », sono sostituite con le parole: « art. 64 ».

In fine è aggiunto il comma seguente: « Non è tenuto al superamento dell'esame di cui all'art. 64 chi, nell'anno anteriore all'entrata in vigore dell'ampliamento della zona faunistica delle Alpi disposta a norma dell'art. 61 dal consiglio regionale, sia titolare della licenza di caccia ed abbia la residenza in uno dei comuni compresi, in tutto od in parte, nei nuovi confini. La provincia rilascia certificazione di tale stato su domanda contenente dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 2 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine alla titolarità della licenza di caccia ed alla residenza durante i dodici mesi anteriori all'ampliamento ».

Art. 48.

L'art. 76 della legge regionale n. 60/79, è così sostituito:

Art. 76 (*Disciplina transitoria per detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche e trofei*). — Chiunque detenga, alla data di entrata in vigore della presente legge, preparazioni tassidermiche e trofei non più consentiti ai sensi dell'art. 30-*bis*, deve farne dettagliata dichiarazione entro il 30 giugno 1985 all'amministrazione provinciale territorialmente competente che rilascerà gratuitamente appositi contrassegni di modello uniforme, da applicare a tali preparazioni e trofei, in modo definitivo ed inamovibile mediante sigillo piombato.

A far data dal 30 giugno 1985 il possesso e la detenzione di preparazioni e trofei saranno consentiti esclusivamente ai sensi dell'art. 30-*bis*.

Le collezioni e le raccolte pubbliche non sono soggette alle norme contenute nel presente articolo.

La giunta regionale darà pubblicità in forme idonee ai contenuti del presente articolo ».

Art. 49.

L'art. 79 della legge regionale n. 60/79, è così sostituito:

« Art. 79 (*Disposizioni finanziarie*). — Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dall'applicazione delle tasse di concessione regionale di cui al precedente art. 57.

Nel bilancio di previsione annuale saranno istituiti i seguenti capitoli:

spese concernenti studi, ricerche e iniziative regionali per la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

contributi per la realizzazione di studi ed iniziative per la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

contributi alle province per interventi in materia di tutela della fauna e la disciplina della caccia e per lo svolgimento di attività di vigilanza in materia venatoria;

contributi alle province per l'istituzione di un fondo destinato agli indennizzi agli agricoltori per i danni arrecati alle produzioni agricole;

erogazione alle province per la concessione di contributi ai titolari di allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento e per contributi e premi agli agricoltori ai sensi dell'articolo 59, nonché per i contributi ai sensi dell'art. 3 del regolamento per la gestione e l'individuazione delle aziende faunistico-venatorie.

Gli stanziamenti dei capitoli di cui al precedente comma saranno stabiliti, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci, in misura complessivamente non superiore, per ciascun anno finanziario, al previsto gettito delle tasse di concessione regionale in materia venatoria.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 50.

L'art. 80 della legge regionale n. 60/79, è così sostituito: « Sono abrogate le leggi regionali 13 agosto 1973, n. 21, 12 agosto 1977, n. 40, 10 dicembre 1980, n. 80, 30 settembre 1983, n. 17 e 29 marzo 1984, n. 20, nonché ogni altra disposizione in materia di caccia incompatibile con la presente legge ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1985, n. **39**.

Norme per la sperimentazione della nutrizione parenterale a domicilio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge ha lo scopo di sperimentare la nutrizione parenterale a domicilio nei confronti di soggetti per i quali tale nutrizione è indispensabile alla sopravvivenza, al fine di garantire loro le prestazioni necessarie anche al di fuori dell'ambito ospedaliero, nel loro ambiente di vita.

La sperimentazione avrà durata biennale.

Art. 2.

Soggetti destinatari

La nutrizione parenterale a domicilio viene realizzata nei confronti di soggetti autosufficienti, in cui non può essere mantenuto un soddisfacente stato di nutrizione con l'alimentazione per via orale per lesioni permanenti, o in cui è comunque prevedibile una lunga incapacità all'alimentazione normale.

Possono inoltre essere destinatari i soggetti in cui è utile, a fini terapeutici, una prolungata sospensione dell'alimentazione per os e i pazienti neoplastici impossibilitati all'alimentazione per via orale, nei periodi intervallati tra cicli terapeutici.

La nutrizione a domicilio viene realizzata, previo idoneo addestramento, direttamente dai soggetti di cui al primo comma.

A tal fine, l'unità socio-sanitaria locale di appartenenza del soggetto garantirà la messa a disposizione della dotazione strumentale infermieristica e farmacologica necessaria, secondo le indicazioni del servizio di dietetica di cui al successivo art. 3.

Art. 3.
Servizio di dietetica

La nutrizione parenterale a domicilio viene realizzata sotto la responsabilità del servizio di dietetica dell'ospedale Molinette dell'unità socio-sanitaria locale Torino II, cui è affidato anche l'addestramento del paziente e l'assistenza medica specializzata a domicilio.

Art. 4.
Corso di addestramento

L'unità socio-sanitaria locale Torino II provvederà, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, ad organizzare le modalità del corso di addestramento dei pazienti, su proposta del responsabile del servizio integrativo di base, sentito il responsabile del servizio di dietetica.

Art. 5.
Richiesta di ammissione al corso

Le richieste di ammissione al corso di addestramento del paziente devono essere presentate al responsabile del servizio di dietetica.

Le domande devono indicare, oltre le generalità del soggetto, quello dell'eventuale terzo che si impegna ad assistere il malato nel corso del trattamento terapeutico; le domande devono essere sottoscritte dal paziente e dalla persona che intende assisterlo.

La valutazione dell'esistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al corso è effettuata dal responsabile del servizio di cui al precedente art. 3, che, al termine del corso, accerta l'idoneità del paziente e dell'eventuale assistente ad effettuare la nutrizione parenterale domiciliare.

Art. 6.
Obblighi del servizio sanitario

L'unità socio-sanitaria locale Torino II deve garantire che presso l'ospedale Molinette possano essere sempre messi immediatamente a disposizione dei pazienti in trattamento domiciliare specifici posti anche in sede di day hospital, per far fronte ad impedimenti temporanei dell'assistito.

Il servizio deve concordare i giorni e gli orari della effettuazione della nutrizione parenterale, dandone avviso al coordinatore del distretto competente per territorio, o, in mancanza, al responsabile del servizio di base dell'unità socio-sanitaria locale di residenza del paziente.

I pazienti devono condurre il trattamento secondo le metodiche apprese durante il corso, accettando, inoltre, eventuali variazioni ritenute necessarie dai medici responsabili del programma od imposte dagli sviluppi del programma stesso. Non sono consentite variazioni se non preventivamente concordate con il servizio.

I pazienti devono segnalare al servizio di dietetica qualsiasi evento che sopravvenga al trattamento praticato; in caso di incidente, è fatto obbligo al pronto soccorso dell'ospedale in cui è ricoverato il paziente di prendere immediato contatto con il servizio per l'adozione dei rimedi più idonei.

Art. 7.
Obblighi dei pazienti

I pazienti in trattamento domiciliare hanno l'obbligo di sottoporsi ai controlli clinico-laboratoristici e tecnici prescritti dal servizio di dietetica che ha rilasciato l'autorizzazione e di attenersi scrupolosamente alle istruzioni inerenti al « controllo tecnico clinico » predisposto dal servizio stesso.

I pazienti sono tenuti al corretto uso ed alla buona conservazione degli apparecchi e dei materiali ricevuti, nonché alla loro restituzione con i materiali inutilizzati al termine della terapia, o nel caso in cui cessi il rapporto con il servizio ospedaliero che li ha forniti. Essi rispondono dei danni da loro provocati per incuria.

Art. 8.
Interruzione del trattamento

Il responsabile del servizio di dietetica, in base al giudizio espresso dal medico incaricato della sorveglianza dei pazienti, può interrompere il trattamento domiciliare per esigenze cliniche ed organizzative e quando la inosservanza delle istruzioni da parte del paziente possa risultare pericolosa per la sua incolumità. Anche il paziente può richiedere, con domanda scritta, la sospensione del trattamento domiciliare.

Art. 9.
Obblighi assicurativi

L'unità socio-sanitaria locale di residenza del paziente è tenuta alla stipulazione di contratti assicurativi per i danni comunque derivanti dalla utilizzazione delle attrezzature e dei materiali, salvo che tale rischio non sia coperto in sede di fornitura del materiale.

Art. 10.
Rapporti

Di ciascun caso trattato, il responsabile del servizio di dietetica redigerà un rapporto dettagliato, da inoltrarsi al responsabile del servizio integrativo di base dell'unità socio-sanitaria locale Torino II e al coordinatore del distretto o, in mancanza, al responsabile del servizio di base dell'unità socio-sanitaria locale di residenza del pazienze.

Ogni semestre l'unità socio-sanitaria locale Torino II, d'intesa con la unità socio-sanitaria locale di residenza del paziente, redigerà un rapporto su ciascun caso all'assessorato alla sanità, che provvederà a rimetterlo al Ministro della sanità.

Art. 11.
Sospensione della sperimentazione

La sperimentazione di cui alla presente legge potrà essere sospesa, per gravi motivi, su proposta motivata dell'unità socio sanitaria locale Torino II, sentite le unità socio-sanitarie locali di residenza dei pazienti in trattamento domiciliare, da parte della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Con la stessa procedura la giunta regionale può, per gravi motivi, sentita l'unità socio-sanitaria locale Torino II e le unità socio-sanitarie locali di residenza dei soggetti in trattamento domiciliare, sospendere la sperimentazione.

La giunta regionale, con l'apposita deliberazione, darà atto che il trattamento verrà immediatamente proseguito in ambito ospedaliero.

Art. 12.
Fine della sperimentazione

Entro 22 mesi dall'inizio della sperimentazione, la giunta regionale, richiesto un ulteriore rapporto per il trimestre all'unità socio-sanitaria locale Torino II secondo le modalità di cui al precedente art. 10, provvederà a proporre una legge di proroga del trattamento, oppure a dichiarare con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare, esaurita la sperimentazione al concludersi del biennio.

I provvedimenti di cui sopra saranno accompagnati da una relazione valutativa sulla sperimentazione, che verrà inoltrata, contestualmente, al Ministro della sanità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte

Torino, addì 18 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1985, n. 40.
Disciplina delle rivendite di giornali e riviste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto della legge

La Regione, in attuazione dell'art. 52, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, stabilisce con la presente legge gli indirizzi per la programmazione ed il rilascio delle autorizzazioni comunali delle rivendite di giornali e riviste.

Art. 2.
Finalità della programmazione comunale

Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente provvedimento i comuni dovranno perseguire le seguenti finalità:

a) articolazione omogenea nel territorio comunale nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti della rete di distribuzione dei quotidiani e periodici al fine di renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza ed in genere degli operatori dell'informazione;

b) incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove necessario, l'aumento del numero delle rivendite e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita;

c) facilità di accesso dell'utenza ai punti di vendita della rete distributiva comunale;

d) miglioramento delle necessarie professionalità da parte degli operatori alle vendite, da acquisirsi mediante corsi di formazione professionale.

Art. 3.
Piani comunali di localizzazione

I comuni, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano di localizzazione ottimale dei punti di vendita di quotidiani e periodici, previa consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, delle organizzazioni sindacali dei rivenditori nonché di altre categorie interessate che ne facciano richiesta.

Qualora i comuni non adempiano a quanto previsto al comma precedente entro i termini indicati, il presidente della giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano.

I comuni inviano copia del piano approvato alla giunta regionale.

Il piano viene aggiornato con la stessa metodologia qualora sia necessario per adeguarlo a sopraggiunte e sostanziali modifiche della situazione normativa o distributiva della rete.

Per l'approvazione dei piani, nonché per i ricorsi, si applica quanto previsto dall'art. 20 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e relativi regolamenti di esecuzione (decreti ministeriali 14 gennaio 1972 e 28 aprile 1976).

Art. 4.
Operazioni preliminari alla formazione dei piani

Al fine della predisposizione dei Piani di localizzazione, i comuni devono:

a) suddividere il territorio comunale *in zone* omogenee che possono corrispondere alla partizione adottata per la formazione dei piani regolatori generali, dei piani di adeguamento e sviluppo della rete commerciale, nonché alla suddivisione amministrativa per circoscrizioni o quartieri.

La zonizzazione deve comunque tenere conto dei centri-storici, delle periferie, delle semi-periferie urbane, delle aree di nuova o già esistente edificazione residenziale, industriale e terziaria, delle aree rurali e montane;

b) rilevare le caratteristiche di ciascuna zona individuata con particolare riguardo a:

struttura e densità della popolazione residente;

strutture scolastiche e universitarie, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive, stazioni ferroviarie, autostazioni e altre strutture similari;

assetto viario e delle comunicazioni;

flussi di popolazione non residente, comprendendo correnti turistiche stagionali e permanenti;

c) individuare, per l'ultimo biennio e per ciascuna zona, la situazione relativa ai seguenti indicatori:

numero e densità dei punti di vendita esistenti, anche in rapporto alla superficie territoriale, alla popolazione presente, ovvero esistente e fluttuante nel territorio e alle famiglie presenti;

localizzazione dei punti di vendita, con evidenza per le nuove localizzazioni e le caratteristiche tipologiche delle rivendite;

andamento delle vendite, anche sulla base di dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori.

Art. 5.
Contenuti dei piani

Il piano, in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti:

a) indica le esigenze di nuovi punti di vendita o di trasferimento di quelli esistenti, nonché gli ambiti per la loro localizzazione, per ciascuna zona omogenea in ragione delle densità di popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche sociali, dell'entità delle vendite negli ultimi due anni e delle condizioni di accesso;

b) assicura la presenza di adeguate forme di vendita nelle località montane e rurali, al fine di garantire il servizio all'utenza residente e fluttuante;

c) definisce i criteri per il rilascio di autorizzazioni alla rivendita di quotidiani e periodici nelle librerie ed esercizi della grande distribuzione, nonché per la vendita ambulante e automatica, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e dell'esistenza di altri punti di vendita;

d) definisce i criteri per il rilascio di autorizzazioni alla rivendita di quotidiani e periodici in alberghi, pensioni e in altri complessi turistico-ricettivi;

e) definisce i criteri in base ai quali si consente la vendita di quotidiani e periodici in ospedali, caserme, carceri e altre strutture similari, effettuate da rivenditori muniti di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici in sede fissa, favorendo, ove necessario, il titolare della rivendita più prossima, e previo accordo da stipularsi con gli enti interessati;

f) stabilisce che, nel rilascio dell'autorizzazione e nel rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per nuove rivendite e per eventuale trasferimento di quelle esistenti, venga garantita la superficie più idonea per lo svolgimento dell'attività, compatibilmente alle possibilità di natura urbanistica dell'area interessata, ad altre esigenze di uso pubblico del suolo, nonché, ove necessario, alle caratteristiche ambientali della zona;

g) stabilisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi punti di vendita, per la valutazione di eventuali domande concorrenti, per la continuazione dell'esercizio a mezzo di familiari parenti affini sino al terzo grado o altri sostituti del titolare nel caso di comprovato impedimento dello stesso, per subingressi e trasferimenti delle autorizzazioni, per autorizzazioni temporanee, per la vigilanza sull'attività delle rivendite, ai sensi della presente legge.

Art. 6.
Autorizzazione amministrativa

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di rivendita di quotidiani e periodici, in sede fissa o ambulante, è rilasciata dal sindaco, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, in conformità al piano e tenuto conto delle priorità stabilite in leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

Fino a quando non sia operante il piano comunale l'autorizzazione sarà rilasciata sulla base delle procedure di cui al successivo art. 13.

L'autorizzazione è necessaria per l'apertura di nuovi punti di vendita, per il trasferimento e per il subingresso nella titolarità dell'esercizio precedentemente in attività.

Copia delle autorizzazioni rilasciate ovvero degli atti di diniego corredati dalle motivazioni dovrà essere trasmessa alla giunta regionale.

L'autorizzazione è soggetta alla vidimazione annuale.

L'esercizio dell'attività di rivendita può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari, parenti affini sino al terzo grado. E' consentita la collaborazione di terzi; è vietato comunque l'affidamento della gestione a terzi.

E' ammesso l'affidamento in gestione, ovvero la continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare parente affine sino al terzo grado o altro sostituto nel caso di impedimento per malattia o infortunio, ovvero di superamento dell'età pensionabile.

Il soggetto che sostituisce il titolare a seguito della sospensione dell'attività senza contratto d'affitto dell'azienda per un periodo superiore a sei mesi deve essere iscritto quale preposto all'elenco speciale del R.E.C. di cui all'art. 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Il sindaco è tenuto a pronunciarsi con provvedimento motivato entro novanta giorni dalla data di presentazione di domanda di autorizzazione per nuova apertura, trasferimento o subingresso. Trascorsi ulteriori novanta giorni senza che il sindaco si sia pronunciato, la domanda si intende accolta, sempreché sussistano i requisiti di cui all'art. 8 e la conformità della stessa al piano.

L'ampliamento delle rivendite di quotidiani e periodici esclusive deve essere comunicato al sindaco e non è subordinato ad autorizzazione, fatto salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, igienico-sanitaria ed edilizia.

Art. 7.

Autorizzazione temporanea

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici può essere rilasciata anche in deroga ai limiti stabiliti dai piani comunali, per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno e nei casi seguenti:

a) nelle località caratterizzate da consistenti flussi turistici;

b) quando si verifichi la chiusura temporanea di una rivendita per almeno due mesi dovuta a causa di forza maggiore.

L'autorizzazione temporanea sarà rilasciata, su richiesta, a favore dell'esercizio commerciale più prossimo con priorità ad esercizio affine.

Art. 8.

Requisiti del richiedente

Coloro che intendono esercitare la vendita di giornali e riviste devono:

1) essere iscritti nel registro esercenti il commercio ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

2) non essere titolari di altra autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici, anche se rilasciata da altro comune;

3) non esercitare altre attività professionali in proprio (fatte salve le condizioni di cui al successivo art. 9, punto 4), ne prestare la propria opera con rapporto di lavoro subordinato. Tale condizione va verificata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Possono essere intestate a persone giuridiche le autorizzazioni alla rivendita di giornali e riviste qualora vi sia abbinamento con altri settori merceologici, con il solo requisito di cui al punto 1) del precedente comma.

La domanda di autorizzazione deve altresì contenere, oltreché i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, l'indicazione dell'esatta ubicazione dell'unità di vendita.

Art. 9.

Criteri di priorità nell'accoglimento delle domande di autorizzazione

Per il rilascio dell'autorizzazione, qualora per la stessa zona esistano domande concorrenti, si osservano le seguenti priorità:

1) domande presentate da gestori e coadiuvanti che dimostrino di aver esercitato l'attività di rivendita per almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge;

2) domande di trasferimento da zone sature a zone che presentino disponibilità numerica in base alle indicazioni del piano;

3) domande per l'esercizio di punti di vendita esclusivi presentate da soggetti che non risultino titolari di altra autorizzazione al commercio;

4) domande per l'esercizio di punti di vendita non esclusivi presentate da soggetti titolari di autorizzazioni al commercio affini o tali da considerarsi ai sensi del decreto ministeriale 30 agosto 1971;

5) domande presentate da capi famiglia i cui componenti possono coadiuvare con il titolare;

6) l'ordine cronologico delle domande.

Art. 10.

Subingresso e trasferimento dell'autorizzazione

Il subingresso nell'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici con atto tra vivi o *mortis causa* comporta la volturazione dell'autorizzazione sempreché il subentrante dimostri di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della presente legge e sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio.

Art. 11.

Decadenza dell'autorizzazione

Il titolare decade dall'autorizzazione qualora non provveda ad attivare la rivendita entro sei mesi dalla data di rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Parimenti decade dall'autorizzazione il titolare che sospende per un periodo superiore a mesi sei l'attività dell'esercizio di vendita, senza l'autorizzazione preventiva del sindaco per gravi documentati motivi o per cause di forza maggiore, o quando venga meno uno dei requisiti di cui al precedente art. 8.

Art. 12.

Attività esenti dall'autorizzazione amministrativa

Non è richiesta l'autorizzazione amministrativa per:

1) la rivendita di pubblicazioni a contenuto particolare nelle sedi o nello spazio immediatamente antistante dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacali od associazioni;

2) la vendita ambulante di pubblicazioni di partito, sindacali o religiose per le quali si ricorre all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

3) la vendita nelle sedi o nello spazio immediatamente antistante delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, di quotidiani e periodici editi dalle medesime;

4) la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole;

5) la consegna porta a porta curata dal rivenditore e dall'editore per le proprie pubblicazioni;

6) l'attività di strillonaggio effettuata da incaricati dell'editore per la vendita promozionale di una sola testata, in ore e in luoghi prestabiliti, oggetto di apposite convenzioni da stipularsi tra le organizzazioni degli editori, dei rivenditori ed il comune competente per territorio.

Art. 13.

Autorizzazione nel periodo transitorio

Fino a quando non siano operanti i piani comunali di localizzazione, le autorizzazioni sono rilasciate dai sindaci sulla base delle finalità e dei criteri della presente legge, sentite le organizzazioni di cui all'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 14.

Regolarizzazione dei punti di rivendita esistenti

Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, esercitino l'attività di rivendita e dimostrino di averla esercitata almeno nei due anni precedenti, in sede esclusiva o promi-

scua, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa istanza da presentare alla camera di commercio competente per territorio, nonché ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione comunale.

Gli aventi diritto devono presentare istanza al comune entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Sanzioni

Nel caso di esercizio dell'attività di rivendita o di trasferimento della sede della rivendita senza il possesso della prescritta autorizzazione, il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426; si applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 nel caso in cui l'attività sia svolta, senza autorizzazione, in forma ambulante o in esercizi promiscui.

Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita dei quotidiani e periodici è fatto divieto di:

a) sospendere l'attività, nel caso di rivendita non stagionale, per un periodo superiore ad un mese all'anno, senza l'autorizzazione preventiva del sindaco per gravi documentati motivi o per cause di forza maggiore;

b) riservare diverso trattamento alle diverse testate;

c) affidare in gestione la rivendita.

Le trasgressioni di cui al punto *b*) del precedente comma comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000; quelle di cui ai punti *a*) e *c*) da L. 300.000 a L. 3.000.000.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, può procedersi anche alla revoca dell'autorizzazione.

All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il sindaco con ordinanza, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e le relative somme sono introitate direttamente dal comune.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1985, n. **41**.

Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della Lotta di Liberazione in Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte, nell'ambito del programma di manifestazioni già realizzate in occasione del 30° anniversario della Lotta di Liberazione e del 25° anniversario della Costituzione repubblicana, si propone, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, in occasione del 40° anniversario della Lotta di Liberazione, di valorizzare i luoghi che furono teatro degli episodi più significativi della Lotta di Liberazione stessa in Piemonte.

Art. 2.

L'individuazione degli interventi di cui al successivo art. 3, è fatta su motivata proposta alla giunta regionale da parte del comitato della regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana, di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, sentiti gli enti locali e le associazioni ed organismi interessati.

Nella scelta dei luoghi e degli immobili su cui intervenire sarà data priorità a quelli inclusi in aree inserite nel piano regionale dei parchi o istituite in parchi o riserve naturali, ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e a quelli ove sistemazioni di valorizzazione di cui al precedente art. 1, già realizzate, abbisognano di interventi di qualificazione.

Art. 3.

Gli interventi per la valorizzazione dei luoghi di cui al precedente art. 1, comprendono:

1) la sistemazione delle aree;

2) la sistemazione dei monumenti ed immobili già esistenti;

3) la sistemazione di immobili aventi valore di testimonianza storica;

4) analoghi tipi di interventi rientranti nelle finalità di cui alla presente legge.

Le aree e gli immobili di cui al precedente comma dovranno essere destinati ad uso pubblico.

Art. 4.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1985 la spesa di L. 50.000.000 a titolo di primo stanziamento.

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa dello stanziamento di cui al cap. 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di un apposito capitolo con la denominazione: « Contributi per la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della Lotta di Liberazione in Piemonte » e con lo stanziamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Le spese per gli anni finanziari successivi saranno autorizzate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1985, n. **42**.

Modificazione alla legge regionale 12 aprile 1979, n. 18 - « Istituzione del parco naturale Alta Val Sesia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 24 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, è così modificato:

« I confini del parco naturale Alta Valsesia incidente sui comuni di Alagna, Rima, Carcoforo, Rimasco, Fobello e Rimella, sono quelli individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, è così sostituito:

« Nell'ambito ed a completamento dei princìpi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del parco naturale Alta Valsesia sono le seguenti:

1) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, culturali, architettoniche e paesaggistiche del territorio del parco, in funzione dell'uso sociale di tali valori;

2) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni residenti, puntando al mantenimento di un corretto rapporto popolazione-ambiente;

3) promuovere ed organizzare il territorio a fini culturali, didattici, scientifici e ricreativi;

4) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti nel territorio;

5) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali, qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuità del pascolo montano, indispensabile per il mantenimento dei valori ambientali e paesaggistici della zona;

6) costituire sede di sperimentazione scientifica ed economica per attività nei settori agricolo-forestale-faunistico ed idrogeologico compatibili con la tutela ambientale di cui al punto 1 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art 5 della legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, è così sostituito:

« Le funzioni di direzione ed amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono affidate alla comunità montana Valsesia che si avvale di un comitato tecnico di supporto con funzioni consultive, costituito con deliberazione del consiglio della comunità montana ».

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, la lettera g), è così sostituita:

« g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dal precedente art. 3 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 aprile 1985

VIGLIONE

(*Omissis*).

(3100)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 aprile 1985, n. 4.

Regolamento di esecuzione all'art. 34 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modificazioni, concernente la determinazione delle attività para-artigiane vincolate.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 25 *giugno* 1985)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*).

Decreta:

E' emanato il nuovo regolamento di esecuzione concernente la determinazione delle attività para-artigiane vincolate di cui all'art. 34 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modificazioni, nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 3 aprile 1985

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1985
Registro n. 12, *foglio n.* 72

Regolamento di esecuzione all'art. 34 *della legge provinciale* 16 *febbraio* 1981, *n.* 3, *e successive modificazioni, concernente la determinazione delle attività para-artigiane vincolate.*

Art. 1.

Le attività para-artigiane vincolate sono determinate come segue:

autotrasporti per conto di terzi
gelatiere
intagliatore a macchina
movimento terra
produttore di imballaggi
pulitore a secco
segantino.

Art. 2.

Sono abrogati i decreti del Presidente della Giunta provinciale 28 aprile 1981, n. 13, 11 luglio 1983, n. 8, 13 aprile 1984, n. 9 e 14 giugno 1984, n. 14.

(3858)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 30;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti **deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca** dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che **devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato** alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852140)

L. 500